

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 29 marzo 1956

Suppl. n. 3 al n. 3

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1956:

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 5 in data 2 febbraio 1956: *Ordinamento giudiziario per la Somalia.* 241

DECRETI LEGISLATIVI:

DECRETO LEGISLATIVO n. 1 in data 23 marzo 1956: *Norme di carattere fiscale per i procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali del Territorio.* 274

DECRETI:

DECRETO n. 28 rep. in data 24 febbraio 1956: *Regolamento di procedura sull'introduzione del giudizio di primo grado.* 280

DECRETO n. 29 rep. in data 24 febbraio 1956: *Regolamento di procedura davanti la Corte di Giustizia.* 283

DECRETO n. 30 rep. in data 24 febbraio 1956: *Regolamento del processo di esecuzione.* 303

DECRETO n. 31 rep. in data 24 febbraio 1956: *Norme circa i registri delle Cancellerie e degli Ufficiali giudiziari.* 330

DECRETO n. 32 rep. in data 23 marzo 1956: *Regolamento per il Casellario giudiziale.* 334

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 5

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;
DELIBERA e promulga la seguente

ORDINANZA:

Art. 1.

E' approvato l'unito Ordinamento Giudiziario per la Somalia, composto di N. 118 articoli.

Art. 2.

La presente Ordinanza entra in vigore il 60° giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 2 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

PARTE PRIMA
DELLA GIURISDIZIONE

TITOLO I.

Degli organi giurisdizionali.

Art. 1.

Dei Giudici.

La giustizia nel Territorio è amministrata:

- 1) dai Cadi;
- 2) dal Tribunale dei Cadi;
- 3) dal Giudice regionale;

- 4) dal Giudice di Appello;
- 5) dalla Corte di Assise;
- 6) dalla Corte di Assise di Appello;
- 7) dalla Corte di Giustizia.

Art. 2.

Del Cadi.

Il Cadi è giudice unico, ed ha sede in ogni capoluogo di Distretto od anche in altra località determinata ai sensi dell'art. 81.

In materia civile è competente a conoscere di tutte le controversie fra musulmani.

L'attore, però, ha facoltà di adire il Giudice regionale, eccetto che per le questioni relative allo stato e alla capacità delle persone, al diritto di famiglia e al diritto successorio. Tuttavia ai rapporti giuridici costituiti in base al diritto islamico non possono essere applicate che le norme del diritto stesso.

In ogni caso sono devolute alla competenza del Giudice regionale le controversie fondate su atto scritto e quelle nelle quali appaia che il rapporto giuridico è sorto od è stato regolato con forme e modalità diverse da quelle previste dal diritto islamico o dal diritto consuetudinario locale.

Quando si controverte su un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento di fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale definito con sentenza irrevocabile, la competenza è del Giudice regionale qualora la sentenza sia stata pronunciata da un Giudice diverso dal Cadi, dal Tribunale dei Cadi o dalla Sezione Sciaraitica della Corte di Giustizia.

In materia penale, è competente a conoscere:

a) dei delitti previsti dalla legge vigente, commessi da musulmani in danno di musulmani, punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo ad un anno;

b) dei fatti non costituenti reati, che il diritto islamico punisce con sanzioni ta'zir, purchè queste non eccedano la pena detentiva indicata sotto la lettera a) e siano compatibili con i principi regolatori della legge penale.

Il Pubblico Ministero, tuttavia, con provvedimento insindacabile può disporre, fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, la rimessione del procedimento al Cadi anche se la pena detentiva risulti superiore ai limiti di cui al comma precedente, lettera a), purchè non superi la competenza del Giudice regionale.

Art. 3.

Del Tribunale dei Cadi

Il Tribunale dei Cadi ha sede in ogni capoluogo di Regione e conosce degli appelli contro le sentenze pronunciate in sede civile e penale dal Cadi.

Nei giudizi civili è composto di un Cadi avente il grado di primo

Giudice di Appello e di due Cadi aventi il grado di Giudice di Appello
Nei giudizi penali è composto del Giudice regionale, che lo presiede, e di due Cadi aventi il grado di Giudice di Appello.

Art. 4.

Del Giudice regionale.

Il Giudice regionale è giudice unico ed ha sede in ogni capoluogo di Regione.

In materia civile conosce dei processi che non sono di competenza del Cadi ed esercita, nei modi stabiliti dalla legge, le altre attribuzioni ad esso deferite.

In materia penale conosce dei reati contravvenzionali da chiunque commessi e dei delitti che non sono di competenza della Corte di Assise o del Cadi, salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 16.

Art. 5.

Del Giudice di Appello.

Il Giudice di Appello è giudice unico: ha sede in Mogadiscio e na giurisdizione su tutto il Territorio.

Conosce degli appelli contro le sentenze pronunciate dal Giudice regionale in materia civile e penale e degli altri affari ad esso deferiti dalle leggi.

Art. 6.

Della Corte di Assise.

La Corte di Assise ha sede in Mogadiscio ed ha giurisdizione su tutto il Territorio.

Essa è composta del Giudice regionale che la presiede e di sei Assessori scelti fra le persone indicate nell'Art. 94.

Il Giudice regionale e gli Assessori costituiscono un unico collegio.

Le funzioni di Cancelliere della Corte di Assise sono esercitate dal Cancelliere del Giudice regionale.

Su richiesta del Pubblico Ministero e con provvedimento del Presidente della Corte di Giustizia, possono essere istituite, di volta in volta, delle Sezioni di Corte di Assise presso gli altri Giudici regionali del Territorio. La Sezione è in tal caso composta del Giudice regionale del luogo ove è istituita la Sezione, che la presiede, e di sei Assessori estratti a sorte, in quanto possibile, tra quelli residenti nel capoluogo di Regione in cui si celebra il giudizio.

Le funzioni di Cancelliere della Sezione sono esercitate dal Cancelliere dell'Ufficio del Giudice regionale del luogo ove si celebra il giudizio. Divenuta irrevocabile la sentenza, detto Cancelliere trasmette tutti gli atti processuali alla Cancelleria della Corte di Assise di Mogadiscio per gli ulteriori adempimenti di legge.

Appartiene alla Corte di Assise la cognizione dei delitti consumati o tentati contro l'organizzazione del Territorio, in relazione alle norme

contenute nel Titolo I del libro II del C.P., nonché dei delitti consumati o tentati di strage, epidemia, avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, omicidio doloso, infanticidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale, omicidio per causa di onore, riduzione in schiavitù, tratta e commercio di schiavi, alienazione ed acquisto di schiavi e plagio.

Appartiene altresì alla Corte di Assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione.

Appartiene infine alla Corte di Assise la cognizione dei delitti di uso di armi di duello, commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, abuso di mezzi di correzione e di disciplina, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

Art. 7.

Della Corte di Assise di Appello.

La Corte di Assise di Appello conosce degli appelli avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalla Corte di Assise.

La Corte di Assise di Appello ha sede in Mogadiscio; è composta del Giudice di Appello che la presiede e di sei Assessori scelti fra le persone indicate nell'articolo 94.

Le funzioni di cancelliere presso la Corte di Assise di Appello sono esercitate dal Cancelliere del Giudice di Appello.

Art. 8.

Della Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia ha sede in Mogadiscio ed ha giurisdizione su tutto il Territorio.

Essa assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e competenze, ed adempie agli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

Art. 9.

Della composizione della Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia è composta del Presidente, del Magistrato ai Conti, di due Consiglieri e di due Cadi, aventi il grado di Giudice ai Conti di Giustizia.

Essa è costituita in tre Sezioni: la Sezione Ordinaria, la Sezione Sciaraitica e la Sezione Speciale dei Conti.

La Sezione Ordinaria è composta del Presidente e dei due Consiglieri.

La Sezione Sciaraitica è composta del Presidente e dei due Cadi.

La Sezione Speciale dei Conti è composta del Magistrato ai Conti che la presiede e dei due Consiglieri.

La Corte a Sezioni Unite è composta del Presidente, del Magistrato ai Conti e dei due Consiglieri. In materia di conflitti di giurisdizione e

di regolamenti preventivi di giurisdizione fra i Cadi e gli altri Giudici, il Magistrato ai Centi ed il Consigliere meno anziano sono sostituiti dai due Cadi.

In caso di parità di voti in seno alle Sezioni Unite, prevale il voto del Presidente.

Art. 10.

Della competenza della Corte di Giustizia in materia civile e penale.

Le sentenze in materia civile e penale possono essere impugnate con ricorso alla Corte di Giustizia per:

- 1) difetto di giurisdizione;
- 2) violazione delle norme sulla competenza, salvo il caso di regolamento di competenza o di conflitto di competenza;
- 3) violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- 4) nullità della sentenza o del procedimento;
- 5) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.

In materia civile, sempre che il processo sia sufficientemente istruito, la Corte decide definitivamente nel merito, anche in caso di riforma della sentenza impugnata.

In materia penale, qualora il procedimento sia sufficientemente istruito, può decidere definitivamente nel merito anche nei casi non previsti dall'Art. 539 del C.P.P.

Nei casi che il processo civile o penale non sia sufficientemente istruito, la Corte di Giustizia annulla con rinvio. Provvede al nuovo giudizio un Magistrato diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

In materia penale, inoltre, la Corte di Giustizia è competente a conoscere, nei casi determinati dalla legge, dei ricorsi per revisione.

Qualora il ricorso per revisione sia dichiarato ammissibile e risulti che il fatto non sussiste o che il condannato non l'ha commesso, ovvero manchi del tutto la prova che il fatto sussiste e che il condannato lo ha commesso, la Corte può annullare senza rinvio ad altro Giudice.

Art. 11.

Della competenza della Corte di Giustizia in materia amministrativa.

La Corte di Giustizia conosce dei ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro i provvedimenti definitivi della pubblica Amministrazione che abbiano per oggetto un interesse legittimo di individui o di Enti. Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi dalla legge previsti, annulla l'atto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Autorità amministrativa.

Sono definitivi gli atti e i provvedimenti amministrativi propri dell'Amministratore.

Sono anche definitivi gli atti amministrativi ed i provvedimenti delle Autorità diramati dall'Amministratore, contro i quali siano stati espe-

riti tutti gli altri rimedi previsti dalle leggi.

La pubblica Amministrazione è vincolata al giudicato della Corte di Giustizia.

Art. 12.

Della giurisdizione esclusiva della Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia ha giurisdizione esclusiva sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi della pubblica Amministrazione in materia di:

a) rapporto di impiego dei dipendenti dell'Amministrazione nonché degli Enti od Istituti pubblici sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dell'Amministrazione, purché nell'ambito della competenza della stessa Amministrazione;

b) istituzioni pubbliche di assistenza, beneficenza, istruzione ed educazione;

c) appartenenza delle persone al Territorio;

d) concessioni amministrative, espropriazioni per pubblica utilità e requisizioni.

Ha anche giurisdizione esclusiva sui ricorsi avverso le decisioni dell'Amministratore:

a) in materia di imposte dirette ed indirette, dopo il giudizio delle competenti Commissioni di Appello;

b) nelle controversie tra famiglie e gruppi di famiglie, tribù e villaggi, circa i diritti di pascolo ed abbeverata, i confini territoriali fra tribù e villaggi e le limitazioni alla proprietà individuale determinate dal preminente dominio della tribù o del villaggio;

c) nelle controversie relative all'applicazione di penalità stabilite nei contratti da cui derivino entrate o spese per la pubblica Amministrazione, nonché agli atti di transazione nelle stesse materie.

La Corte di Giustizia in giurisdizione esclusiva conosce anche delle questioni relative a diritti.

Art. 13.

*Della competenza della Corte di Giustizia
in materia di conti, responsabilità e pensioni.*

La Corte di Giustizia in Sezione Speciale giudica:

a) sulle questioni relative ai conti che debbono rendere coloro che hanno maneggio di denaro e di valori pubblici;

b) sui ricorsi avverso i provvedimenti dell'Amministratore che accertano la responsabilità per danni cagionati all'Amministrazione da pubblici dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni;

c) sui ricorsi in materia di pensioni e in ogni altra materia analoga prevista dalla legge, con esclusione però dei rapporti relativi al personale di ruolo dello Stato italiano.

Esprime inoltre il parere, con relazione motivata, sul rendiconto generale dell'esercizio finanziario.

Art. 14.

Della pronuncia della Corte di Giustizia a Sezioni Unite.

La Corte di Giustizia pronuncia a Sezioni Unite nel caso previsto nel numero 1 dell'art. 10 sui conflitti positivi e negativi di giurisdizione e sui regolamenti preventivi di giurisdizione.

Inoltre il Presidente della Corte di Giustizia può disporre che la Corte si pronunci a Sezioni Unite qualora una stessa questione di diritto sia stata decisa in senso difforme dalla Sezione Ordinaria e dalla Sezione Speciale o qualora si presentino questioni di particolare importanza.

Art. 15.

Del foro della pubblica Amministrazione.

Per tutte le azioni promosse dall'Amministrazione o dagli Enti od Istituti pubblici sopposti a tutela od anche a sola vigilanza dell'Amministrazione, è competente il Giudice regionale di Mogadiscio.

Quando l'Amministrazione nonché gli Enti od Istituti di cui al comma precedente sono convenuti, è competente il Giudice regionale del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile od immobile oggetto della domanda.

TITOLO II

Del Pubblico Ministero.

Art. 16.

Del Ufficio del Pubblico Ministero.

L'Ufficio del Pubblico Ministero ha sede in Mogadiscio.

Esercita le funzioni che la legge gli attribuisce, veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti del Territorio, degli Enti Pubblici e degli incapaci; e rappresenta l'Amministrazione, di cui tutela gli interessi finanziari e patrimoniali, dinanzi la Sezione Speciale della Corte di Giustizia.

Inizia ed esercita l'azione penale per i delitti di competenza della Corte di Assise; interviene e conclude in tutte le udienze penali della Corte di Giustizia, in quelle della Sezione speciale della stessa Corte, in quelle della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello, e in quelle penali del Giudice di Appello.

Nei procedimenti davanti alle Sezioni di Corte d'Assise, può delegare le sue funzioni ad un Ufficiale di Polizia.

Può intervenire nei processi civili avanti ai Giudici regionali, al Giudice di Appello e alla Corte di Giustizia in ogni caso in cui ravvisi un pubblico interesse. In tali ipotesi può anche proporre impugnazione a norma di legge.

Il Giudice regionale ed il Cadi iniziano ed esercitano l'azione pe-

nale per i reati di loro competenza, fanno eseguire i propri provvedimenti e compiono tutti gli atti che rientrano nelle funzioni del Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero può avocare a sè l'istruzione anche per i reati di competenza del Giudice regionale o del Cadi. In quest'ultimo caso rimette il procedimento dinanzi al Giudice regionale. Può inoltre delegare per singoli atti che debbano compiersi fuori dalla sua residenza o per tutta l'istruttoria il Giudice regionale o il Capo Distretto od altro Ufficiale di Polizia Giudiziaria qualora gli atti istruttori debbano compiersi in località nella quale non abbia sede il Giudice regionale.

Art. 17.

Della Polizia giudiziaria e degli stabilimenti penali.

Il Pubblico Ministero è il capo della Polizia giudiziaria ed ha inoltre la vigilanza sugli stabilimenti penali.

Art. 18.

Degli atti ed informative del Giudice regionale e dei Cadi.

Il Giudice regionale ed i Cadi informano il Pubblico Ministero entro 24 ore dei reati dei quali sono venuti a conoscenza.

Quando si tratti di reati che non siano di loro competenza, trasmettono al Giudice competente o al Pubblico Ministero, se si tratta di reati di competenza della Corte di Assise, gli atti processuali e quant'altro vi si riferisce, procedendo, ove del caso, agli accertamenti di urgenza ed alla conservazione delle prove.

Art. 19.

Dell'autorizzazione a procedere.

Non si può procedere senza autorizzazione dell'Amministrazione contro Ufficiali o Agenti di Polizia o contro militari o militarmente ordinati in servizio di Pubblica Sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi od altro mezzo di coazione fisica.

La stessa norma si applica alle persone che, legalmente richieste, hanno prestato assistenza.

L'autorizzazione è pure richiesta per qualsiasi delitto commesso da Consiglieri distrettuali, da Capi stipendiati o da Capi delle circoscrizioni politico-amministrative, salvo che non siano stati arrestati in flagranza. In tal caso l'autorizzazione è richiesta immediatamente e, se si tratta di delitto per il quale è obbligatoria la emissione dell'ordine di cattura, è mantenuto provvisoriamente l'arresto.

PARTE SECONDA DEL PROCESSO

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 20.

Delle direttive per il Giudice.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Giudice ha riguardo allo spirito informativo della legge, avvalendosi del potere discrezionale che questa gli conferisce perchè le sue decisioni siano in armonia con la situazione giuridica e sociale del Territorio.

Art. 21.

Dei criteri per lo svolgimento dei processi.

La giustizia è amministrata con criteri che valgano a conciliare le esigenze di una rapida definizione dei procedimenti con le garanzie necessarie alla tutela degli interessi dei privati e della collettività.

Art. 22.

Dell'esercizio dei diritti.

Nell'esercitare un diritto il titolare è tenuto a farlo in maniera che non contrasti con lo scopo per cui il diritto medesimo è stato riconosciuto.

Art. 23.

Delle nullità di forma.

Le nullità di forma hanno effetto solo quando lasciano assoluta incertezza sulla persona, sull'oggetto dell'istanza, sul luogo e sul tempo della comparizione ovvero concernono l'essenza dell'atto, nonchè quando l'inosservanza di norme di legge ha prodotto alla parte che la eccipisce un pregiudizio che non può essere riparato se non con la dichiarazione di nullità.

Art. 24.

Della rinnovazione di atti nulli e della restituzione in termine.

Fuori dei casi previsti nel precedente articolo, quando si presentano vizi di forma il Giudice prende provvedimenti idonei per riparare il vizio che abbia impedito ad un atto di conseguire l'effetto normale, stabilendo, quando occorra, un termine per l'esecuzione.

Il Giudice può, anche di ufficio, per una sola volta, rimettere in parte in termine quando risulta che questa non lo abbia osservato per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

Art. 25.

Della determinazione dell'età delle parti e dei testimoni.

Nei casi in cui non possa essere accertata con documenti l'età delle parti e dei testimoni, essa è determinata dal Giudice, occorrendo mediante accertamento tecnico, in base allo sviluppo fisico ed intellettuale della persona.

Art. 26.

Delle deposizioni testimoniali giurate.

Le deposizioni dei testimoni anche in sede istruttoria debbono essere raccolte sotto il vincolo del giuramento. Il Giudice può disporre che esso venga prestato secondo le forme prescritte dalla religione del teste.

Art. 27.

Della procedura davanti ai Cadi ed ai Tribunali dei Cadi.

Nei giudizi avanti ai Cadi e ai Tribunali dei Cadi, sia in materia civile che penale, si seguono le norme procedurali del diritto musulmano, salvo quanto diversamente disposto.

Le domande, le richieste e le decisioni sono riportate in apposito registro delle cause.

Art. 28.

Dell'efficacia del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia.

Il Giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia.

Art. 29.

Delle attribuzioni dell'Amministratore.

Ferme le competenze degli organi giudiziari del Territorio, è attribuita all'Amministratore la competenza per tutti gli atti e provvedimenti che, secondo le norme vigenti, sono attribuiti ad organi diversi da quelli dell'Amministrazione.

Art. 30.

Dell'intestazione delle sentenze.

Le sentenze sono pronunciate in nome della legge.

Art. 31.

Delle pene pecunarie.

Le pene pecunarie previste dalle vigenti leggi in lire italiane sono irrogate dal Giudice in moneta somala.

Ai fini della determinazione in concreto delle pene pecunarie, il rapporto tra lira e somalo è fissato nella misura di lire cento per un somalo. I limiti minimi e massimi della multa e dell'ammenda in materia penale sono rispettivamente di So. 4 e di So. 4.000 per la multa e di So. 2 e di So. 800 per l'ammenda.

TITOLO II

Norme sul processo civile

Art. 32.

Norme sull'introduzione del giudizio di primo grado.

Nel giudizio di primo grado la domanda si propone con ricorso al Giudice regionale, il quale, tenuto conto del luogo in cui deve eseguirsi la notificazione dell'atto, fissa l'udienza di comparizione personale delle parti delle quali tenta la conciliazione.

E' obbligatoria, salvo casi di comprovato legittimo impedimento, la prima comparizione personale delle parti.

In caso di mancata conciliazione, il Giudice regionale, ove non possa decidere immediatamente la causa, provvede per il rapido svolgimento del processo di cognizione.

Se nessuna delle parti comparisce alla prima udienza, ovvero se, non comparendo l'attore, il convenuto non chiede che si proceda in sua assenza, il processo si estingue.

Art. 33.

Della pronuncia secondo equità.

Qualora si controverta su diritti disponibili, le parti, sia in primo grado che in appello, possono concordare che il Giudice decida il merito della causa secondo equità.

Art. 34.

Della rinuncia al giudizio di primo grado.

Le parti possono concordare che, eliminato il giudizio di primo grado, la controversia venga decisa dal Giudice di Appello, salvo restando il ricorso alla Corte di Giustizia.

Art. 35.

Delle norme giuridiche applicabili.

Le cause in cui siano interessati non musulmani sono giudicate in conformità delle leggi vigenti nel Territorio; quelle in cui siano interessati esclusivamente musulmani sono giudicate secondo le norme del diritto musulmano e del diritto consuetudinario, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

Le parti possono in qualunque modo provare l'esistenza della consuetudine della quale chiedono l'applicazione ed il Giudice può anche d'ufficio disporre i mezzi più idonei per accertarne l'esistenza.

Art. 36.

Delle presunzioni legali.

I rapporti giuridici tra musulmani si presumono conclusi secondo le norme del diritto musulmano e del diritto consuetudinario, salvo la prova del contrario con qualunque mezzo.

I rapporti giuridici tra musulmani e non musulmani si presumono conclusi secondo le leggi vigenti nel Territorio, salvo la prova del contrario con ogni mezzo.

Negli atti e contratti stipulati tra musulmani e non musulmani, il pubblico ufficiale rogante deve dichiarare quale legge le parti intendono seguire.

Art. 37.

Della facoltà del Giudice di rescindere o modificare il contratto.

E' data facoltà al Giudice di rescindere il contratto o di modificarlo per ricondurlo all'equità qualora le obbligazioni da esso derivanti facciano presumere che non siano state assunte con sufficiente libertà e purchè l'azione venga proposta entro sei mesi dalla conclusione del contratto. Tale azione non pregiudica l'applicazione delle norme vigenti relative all'azione di rescissione per lesione o per eccessiva onerosità in determinati contratti.

Art. 38.

Della esecuzione forzata.

Su istanza del creditore munito di titolo esecutivo, il Giudice procede d'ufficio all'esecuzione forzata sui beni del debitore.

TITOLO III

Norme sul processo penale

Art. 39.

Della dichiarazione di incompetenza per materia.

L'incompetenza per materia è dichiarata in ogni stato e grado del giudizio.

Art. 40.

Dell'avviso di deposito di provvedimenti al difensore.

L'avviso di deposito del provvedimento soggetto ad impugnazione è anche notificato al difensore dell'imputato che abbia proposto l'impugnazione o che sia stato designato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione.

Il termine per la presentazione dei motivi di gravame decorre dalla data dell'ultima notificazione.

Art. 41.

Del decreto di irreperibilità dell'imputato.

Il decreto di irreperibilità emesso durante l'istruzione non ha efficacia ai fini del giudizio di primo grado e quello emesso in quest'ultimo non ha efficacia ai fini del giudizio di appello o di rinvio.

Art. 42.

Delle nullità insanabili.

Le nullità previste nell'art. 185 C.P.P. sono insanabili e devono essere rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 43.

Dell'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza.

Deve essere arrestato chiunque è colto in flagranza di un delitto punibile con la reclusione superiore nel massimo a tre anni.

L'arresto è facoltativo se il delitto è punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Art. 44.

Del fermo di indiziati di reato.

La durata del fermo delle persone gravemente indiziate di reato non può superare il settimo giorno. Se entro tale termine non venga convalidato dal Giudice resta privo di ogni effetto, ed il fermato deve senza indugio essere rimesso in libertà.

Art. 45.

Dell'interrogatorio dell'arrestato.

L'interrogatorio dell'arrestato da parte del Giudice non può essere ritardato oltre il terzo giorno da quello in cui la persona perviene nelle carceri del luogo ove risiede il Magistrato stesso.

Art. 46.

Dell'ordine di cattura obbligatorio.

È obbligatorio l'ordine di cattura contro l'imputato:

a) di delitto per il quale la legge stabilisce una pena della reclu-

sione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello previsto dal capoverso dell'art. 567 C. P.;

b) di alienazione o acquisto di schiavi;

c) di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti, preveduto dall'art. 446 C.P.;

d) di falsificazione di monete e di spendita e introduzione nel Territorio, previo concerto, di monete falsificate, preveduta dall'art. 453 C. P.

Art. 47.

Delle impugnazioni dei provvedimenti in materia di libertà personale.

Contro i provvedimenti in materia di libertà personale è ammesso reclamo, da parte dell'imputato o del Pubblico Ministero, entro il termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla esecuzione del provvedimento.

La competenza a decidere sul reclamo spetta:

a) al Giudice regionale, per i provvedimenti del Cadi;

b) al Giudice di Appello, per i provvedimenti del Giudice regionale, della Corte di Assise o del Pubblico Ministero;

c) alla Corte di Giustizia, per i provvedimenti del Tribunale dei Cadi, del Giudice di Appello e della Corte di Assise di Appello.

Sul reclamo, il Giudice competente decide con ordinanza non impugnabile.

Art. 48.

Della decorrenza della custodia preventiva.

La durata della custodia preventiva ha inizio ad ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato od arrestato.

Art. 49.

Della durata della custodia preventiva.

La scarcerazione deve essere concessa d'ufficio quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato:

— i due mesi, se il procedimento è di competenza del Cadi, senza che sia stato fissato il giorno del dibattimento;

— i tre mesi, se il procedimento è di competenza del Giudice Regionale, senza che sia stato emesso decreto di citazione per il giudizio.

Per i procedimenti di competenza della Corte di Assise, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i sei mesi senza che il Pubblico Ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il Pubblico Ministero deve immediatamente fare rapporto al Presidente della Corte di Giustizia denunciando i motivi che determinarono il ritardo.

Art. 50.

Delle facoltà di non emettere o revocare l'ordine di cattura.

Qualora sia applicabile una causa di estinzione della pena, il Giudice, in ogni stato e grado di procedimento, può con decreto motivato disporre di non emettere l'ordine di cattura, revocare quello emesso e concedere la libertà provvisoria se ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nel limite della causa di estinzione della pena, tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.

Art. 51.

Degli atti a cui possono assistere i difensori.

Ove le parti abbiano già nominato difensori, questi possono assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie ed alle ricognizioni, e devono esserne preventivamente avvertiti. Del pari possono assistere alle perquisizioni domiciliari qualora si trovino presenti.

Anche i difensori sono obbligati al segreto per gli atti ai quali assistono.

Art. 52.

Della nomina di consulenti tecnici di parte.

La parte privata che vi ha interesse può, sino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento, nominare per mezzo del suo difensore e a proprie spese un consulente tecnico.

Art. 53.

Delle condizioni per il proscioglimento.

Non può essere pronunciata sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione, ovvero se il fatto non è stato enunciato in un ordine rimasto senza effetto. Questa disposizione si osserva a pena di nullità.

Art. 54.

Della condanna del querelante alle spese.

Il querelante non può essere condannato alle spese del procedimento quando il querelato è stato prosciolto per insufficienza di prove.

Art. 55.

Della richiesta di proscioglimento o di rinvio a giudizio.

Il Pubblico Ministero, qualora ritenga che un procedimento di competenza della Corte di Assise o di cui abbia avvocato l'istruzione debba chiudersi con sentenza di proscioglimento, ne fa richiesta con requisitoria motivata al Giudice regionale, in presenza di Presidente della Cor-

te di Assise o di Giudice competente per il merito. Questi, prima di provvedere, ha facoltà di chiedere al Pubblico Ministero il compimento di determinati atti istruttori.

Se il Pubblico Ministero ritenga invece che l'imputato debba essere rinviato a giudizio, chiede che il Giudice regionale, anche quale Presidente della Corte di Assise, emetta il relativo decreto di citazione.

Il Giudice regionale, sia in questo caso sia quando non ritenga, in difformità alla richiesta del Pubblico Ministero, di prosciogliere l'imputato, fissa l'udienza per il dibattimento e dispone la citazione dell'imputato, delle parti offese, dei testimoni e dei consulenti.

Art. 56.

Della discussione finale.

In ogni grado del procedimento, nella discussione che precede la deliberazione del Giudice, parla per primo il difensore della parte civile, quindi il Pubblico Ministero e successivamente il difensore del responsabile civile, del civilmente obbligato per l'ammenda e dell'imputato.

Art. 57.

Dell'applicazione di pene fuori del limite legale.

Il Giudice, nell'applicazione delle norme penali, può, tenuto conto della minore gravità del reato, della scarsa capacità a delinquere del reo e delle particolari condizioni ambientali in cui egli vive, infliggere pene inferiori al minimo previsto, e nei casi in cui sia comminata congiuntamente una pena detentiva e una pena pecuniaria può applicare solamente la pena detentiva o quella pecuniaria. Se la pena detentiva inflitta non è superiore a sei mesi il Giudice che ha pronunciato la sentenza può disporre con la stessa sentenza la commutazione in pena pecuniaria.

Art. 58.

Del termine per la sospensione condizionale della pena.

In deroga a quanto stabilisce il codice penale, il termine per la sospensione condizionale della pena è di tre anni per i delitti e di un anno per le contravvenzioni.

Art. 59.

Delle nullità rilevate in sede di impugnazione.

Se il Giudice di Appello o la Corte di Giustizia accerta una delle nullità indicate nell'art. 185 C.P.P., la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al Giudice di primo grado per il giudizio.

Art. 60.

Della conversione delle pene pecuniarie in pene detentive.

Quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un raggua-

glio tra pene pecuniarie e pene detentive il computo ha luogo calcolando quattro somali per ogni giorno di pena detentiva.

Art. 61.

Della liberazione condizionale.

L'Amministratore ha facoltà di disporre la liberazione condizionale del condannato, quando la pena detentiva inflitta non sia inferiore ai cinque anni, se il condannato abbia espiato un terzo della pena stessa, che in ogni caso non deve essere inferiore ai tre anni, ed abbia dato durante tale periodo segni palesi di ravvedimento.

Qualora la pena inflitta sia stata l'ergastolo, il limite minimo di espiata pena per ottenere il beneficio è di anni quindici.

Il provvedimento viene preso d'ufficio o su domanda della parte interessata, sentito il parere del Pubblico Ministero. Può essere revocato se il liberato non osservi le condizioni eventualmente stabilite nel provvedimento.

Art. 62.

Del potere di grazia dell'Amministratore.

Il provvedimento di grazia o di commutazione della pena ai sensi del D.P.R. 9-12-1952 n. 2357 è adottato dall'Amministratore mediante decreto, sentito il parere del Pubblico Ministero.

Art. 63.

Del divieto di ritenute sulle remunerazioni spettanti ai condannati.

Nessun rimborso è dovuto dal condannato alla pubblica Amministrazione per le spese sostenute per il suo mantenimento in carcere. Sulla remunerazione corrisposta ai condannati per il lavoro prestato negli stabilimenti carcerari non può essere prelevata alcuna somma a titolo di rimborso per le spese sostenute dall'Amministrazione.

TITOLO IV

Norme sulle impugnazioni

Capo I

Delle impugnazioni in materia civile

Art. 64.

Dei' appello.

L'appello si propone con ricorso contenente la esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il Giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti.

L'appello contro le sentenze del Cadi si propone mediante dichiarazione fatta al Cadi che ha emesso la sentenza.

Il termine per proporre l'appello è di giorni trenta e decorre dalla notificazione della sentenza alle parti interessate, salve le eccezioni previste dalla legge.

Il Cadi trasmette, senza indugio, la dichiarazione di appello con la copia della sentenza ed il fascicolo d'ufficio al Tribunale dei Cadi; nè può in alcun caso dichiarare l'inammissibilità dell'interposto gravame. L'appello sospende l'esecuzione della sentenza del Cadi.

Non sono appellabili le sentenze pronunciate dal Giudice regionale e dal Cadi quando il valore della causa non eccede somali 250, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza.

Art. 65.

Del ricorso alla Corte di Giustizia.

Il ricorso alla Corte di Giustizia deve contenere la esposizione sommaria dei fatti e la indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda e deve essere sottoscritto da un avvocato o procuratore iscritto nell'albo.

Per i ricorsi alla Sezione Sciaraitica della Corte di Giustizia, l'atto può essere sottoscritto da un procuratore anche se non iscritto nell'albo ordinario o speciale.

Il ricorso si propone nel termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza e deve essere preceduto dal deposito di So. 100 (cento).

La Cancelleria della Corte di Giustizia provvede a richiedere il fascicolo d'ufficio al Giudice che emise la sentenza gravata da ricorso.

La Corte, se dichiara inammissibile o improcedibile il ricorso o lo rigetta nel merito, condanna il ricorrente alla perdita del deposito; ne ordina, invece, la restituzione anche se accoglie solo in parte il ricorso.

Capo II

Delle impugnazioni in materia penale

Art. 66.

Dell'informativa all'imputato sui mezzi d'impugnazione.

Il Giudice che pronuncia la sentenza deve informare verbalmente l'imputato del suo diritto all'impugnazione, delle modalità per esercitarlo e del tempo che la legge gli concede.

Nel verbale di dibattimento viene dato atto dell'avvenuta comunicazione.

Art. 67.

Del diritto all'impugnazione.

Il diritto di appellare contro le sentenze di primo grado spetta:

a) al Pubblico Ministero, in caso di proscioglimento, se l'imputa-

zione riguarda un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione per la quale non è ammessa oblazione;

b) all'imputato, nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione per la quale non è ammessa oblazione, ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale; nonchè nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia stato pronunciato per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

c) alle altre parti private, nei casi previsti dagli articoli 194 e 195 del codice di procedura penale.

Il diritto di ricorrere alla Corte di Giustizia spetta:

a) al Pubblico Ministero e all'imputato contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento, emessa inappellabilmente o in grado di appello;

b) alle altre parti private, nei casi consentiti dalla legge.

Art. 68.

Delle persone legittimate all'impugnazione.

L'impugnazione può essere presentata dall'imputato direttamente o dal difensore che lo ha assistito nel dibattimento o da un procuratore speciale.

I genitori, per i figli minori sottoposti alla loro potestà, ed il tutore, per le persone soggette a tutela, possono, senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta allo imputato.

Art. 69.

Dell'impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento.

L'imputato può appellare al Giudice di Appello od al Tribunale dei Cadi contro la sentenza istruttoria del Giudice regionale o del Cadi se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando è stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perchè trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato, se è stata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza.

Il Pubblico Ministero può appellare al Giudice di Appello o al Tribunale dei Cadi contro la sentenza istruttoria del Giudice regionale o del Cadi che dichiara non doversi procedere.

Le sentenze del Giudice di Appello o del Tribunale dei Cadi sono soggette a ricorso alla Corte di Giustizia.

Art. 70.

Della ricezione della dichiarazione di impugnazione.

La dichiarazione di impugnazione è ricevuta dal Cancelliere del Giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Il contumace può presentare la dichiarazione rispettivamente al Cancelliere del Giudice regionale od al Cadi — ed, in mancanza, al Capo Distretto — del luogo in cui ha ricevuto la notificazione del dispositivo della sentenza.

Essi redigono il verbale che trasmettono senza indugio alla Cancelleria competente.

Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione anche con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del telegrafo entro il termine di legge, diretta al Cancelliere del Giudice che ha emesso il provvedimento: il quale, dopo avervi opposta l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento.

Art. 71.

Del termine per l'impugnazione.

Il termine per l'impugnazione è di giorni quindici e decorre dalla pronuncia della sentenza o dalla notificazione del dispositivo di essa per i contumaci.

Per l'impugnazione del Pubblico Ministero contro le sentenze pronunciate dal Giudice Regionale, dal Cadi e dal Tribunale dei Cadi il termine decorre dal giorno in cui perviene in ufficio la copia della sentenza, da trasmettersi entro quindici giorni dalla pronuncia.

Art. 72.

Dei motivi dell'impugnazione.

Per gli appelli avverso le sentenze della Corte di Assise e per ogni ricorso davanti la Corte di Giustizia è prescritta, a pena di inammissibilità, la formulazione di motivi specifici.

I motivi di impugnazione successivamente compilati possono anche essere trasmessi col mezzo di raccomandata, spedita entro il termine di legge, al Cancelliere, il quale, dopo avervi apposta la data di ricezione e la propria sottoscrizione, li unisce agli atti del procedimento. Se si tratta di parti private o del difensore, la sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.

Art. 73.

Della notifica dell'impugnazione del P. M.

La dichiarazione di impugnazione del P.M. deve essere notificata all'imputato, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla sua proposizione, a cura del Cancelliere che l'ha ricevuta.

Art. 74.

Divieto al Giudice sciaraitico «a quo» di dichiarare inammissibile il gravame.

Il Cadi od il Tribunale dei Cadi non può dichiarare inammissibile il gravame proposto avverso un provvedimento da esso pronunciato: ma deve, in ogni caso, trasmettere gli atti al Giudice superiore con le eventuali osservazioni circa l'inammissibilità stessa.

Capo III

Delle impugnazioni in materia amministrativa.

Art. 75.

Del termine per l'impugnazione.

I ricorsi contro i provvedimenti amministrativi, osservate le formalità indicate nel primo comma dell'art. 65, si propongono nel termine di giorni 90 dalla notificazione del provvedimento o dalla data in cui risulti che l'interessato ne ha avuta piena cognizione.

Lo stesso termine di 90 giorni è prescritto nei ricorsi relativi alle materie di competenza della Sezione Speciale della Corte di Giustizia.

TITOLO V

Della riabilitazione

Art. 76.

Delle condizioni per la riabilitazione.

La riabilitazione, che produce l'estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna, è concessa, dopo almeno tre anni dall'esecuzione o dalla estinzione della pena principale, al condannato che:

- a) abbia dato prove effettive e concrete di buona condotta;
- b) abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo risulti accertata la impossibilità economica di lui;
- c) abbia ottenuto la revoca dell'eventuale misura di sicurezza, ove non si tratti di confisca o di espulsione dello straniero.

Il termine è di almeno sei anni per i recidivi, esclusa l'ipotesi di recidiva generica non reiterata, e per i delinquenti abituali, professionali o, per tendenza, e decorre dal giorno in cui sia stata revocata la misura di sicurezza.

Nei caso di sospensione condizionale della pena, il termine di tre anni decorre dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.

Art. 77.

Della istanza, della competenza e della decisione.

La riabilitazione, su istanza dell'interessato che dimostri essersi verificata la condizione prevista nel precedente articolo sotto la lettera b), è pronunciata, dopo opportuna istruzione, dal Giudice di Appello, con sentenza emessa in camera di consiglio, avverso la quale è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia.

Del provvedimento è fatta annotazione sulla sentenza di condanna.

Se la riabilitazione è negata in quanto manchi la condizione prevista sotto la lettera a) del precedente articolo, l'istanza può essere ripresentata soltanto dopo la decorrenza di un nuovo termine, rispettivamente non inferiore a due e quattro anni.

Art. 78.

Della riabilitazione per i minori.

Salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione della pena e del perdono giudiziale, per i fatti commessi dai minori degli anni 18, sia che abbiano dato luogo a condanna, sia a proscioglimento, è prevista una speciale riabilitazione, la cui istruzione viene eseguita dal Giudice di Appello su istanza dell'interessato o su richiesta del Pubblico Ministero, quando il minore ha compiuto gli anni 18 e non superato i 21 e non sia tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza.

Se dalle accurate indagini esperite il minore risulta emendato, il Giudice, con sentenza in camera di consiglio, ne dichiara la riabilitazione.

Nel caso che ad un primo esame appaia insufficiente la prova dell'emendamento, il Giudice può rinviare l'indagine ad un tempo successivo, ma non oltre il 25° anno del minore.

Art. 79.

Della revoca.

Se il riabilitato, entro tre anni dal concesso beneficio, riporta condanna per delitto non colposo a pena non inferiore a tre anni di reclusione, la sentenza di riabilitazione è revocata di diritto, con provvedimento del Giudice che ha giudicato per ultimo.

Art. 80.

Della non menzione della condanna per i riabilitati.

Dichiarata la riabilitazione non si fa alcuna menzione dei precedenti penali nel certificato rilasciato ad istanza di parte e, per quanto riguarda i minori, anche nel certificato richiesto da una pubblica Amministrazione, che non sia l'Autorità Giudiziaria.

PARTE TERZA

DEL PERSONALE GIUDIZIARIO E DEL PATROCINIO LEGALE

TITOLO I

DEL PERSONALE GIUDIZIARIO

Art. 81.

Degli organici e delle sedi giudiziarie.

L'Amministratore può, sentito il Consiglio Giudiziario, variare il numero, le sedi, le circoscrizioni degli Uffici Giudiziari e determinare l'organico dei Giudici.

Art. 82.

Della nomina dei Cadi e del ruolo speciale degli esperti.

I Cadi sono nominati dall'Amministratore a norma delle leggi vigenti.

Presso la Corte di Giustizia è istituito un ruolo speciale degli esperti in diritto islamico destinati a sostituire i Cadi mancanti o legittimamente impediti.

Gli esperti godono del trattamento economico e delle garanzie previste per i Cadi per il periodo durante il quale ne assumono le funzioni.

Art. 83.

Della nomina dei Giudici ordinari e del Pubblico Ministero.

In via temporanea e transitoria e finchè non sia diversamente provveduto, il Presidente della Corte di Giustizia, il Magistrato ai Conti, i Consiglieri della Corte di Giustizia, il Giudice di Appello, i Giudici regionali ed il Pubblico Ministero, sono tratti dai rispettivi ruoli dello Stato italiano.

L'Amministratore, su proposta del Presidente della Corte di Giustizia, può destinare alle funzioni giudiziarie, ad eccezione di quelle esercitate dal Presidente stesso e dal Magistrato ai Conti, Magistrati amministrativi o militari od in mancanza, ma solo in casi urgenti, funzionari dell'Amministrazione forniti di laurea in materia giuridica o titolo equipollente.

L'Amministratore, su proposta del Presidente della Corte di Giustizia, può nominare uditori giudiziari da assegnarsi agli Uffici giudiziari, tratti da elementi somali che abbiano frequentato determinati corsi e che dimostrino generale conoscenza delle norme di diritto.

Art. 84.

Bella sostituzione dei Giudici.

In caso di assenza, mancanza od impedimento dei Giudici si provvede come segue:

a) il Cadi è sostituito, con decreto del Giudice regionale, da un altro Cadi anche di altro Distretto compreso nella circoscrizione; qualora ciò non sia possibile, si procede alla sostituzione con elemento tratto dal ruolo speciale degli esperti;

b) il Presidente del Tribunale dei Cadi è sostituito dal Cadi più anziano del Tribunale, con decreto del Giudice regionale;

c) il Cadi del Tribunale dei Cadi, è sostituito da elemento tratto dal ruolo speciale, con decreto del Giudice regionale;

d) il Cadi della Corte di Giustizia, è sostituito da elemento tratto dal ruolo speciale degli esperti, con decreto del Presidente della Corte di Giustizia;

e) il Giudice regionale è sostituito, con decreto del Giudice di Appello, da un altro Giudice regionale vicinore o da un Giudice addetto all'Ufficio del Giudice di Appello;

f) il Giudice di Appello è sostituito dal più anziano dei Giudici o in mancanza da un Consigliere della Corte di Giustizia, con decreto del Presidente della Corte stessa;

g) i Consiglieri della Corte di Giustizia sono sostituiti da altri Magistrati ordinari, amministrativi o militari, con decreto del Presidente della Corte;

h) il Magistrato ai Conti è sostituito da un altro Magistrato o funzionario del suo ufficio, munito di laurea in giurisprudenza, dallo Amministratore designato annualmente con decreto su proposta dello stesso Magistrato;

i) il Presidente della Corte di Giustizia è sostituito da un Consigliere della Corte stessa, designato annualmente con decreto del Presidente della Corte.

In caso di assenza, mancanza od impedimento del Capo dell'Ufficio del Pubblico Ministero, regge l'ufficio il Sostituto più anziano od in mancanza un Consigliere od un Giudice designati dal Presidente della Corte di Giustizia.

Su proposta del Presidente della Corte di Giustizia, l'Amministratore può affidare agli uditori di cui all'articolo precedente le funzioni giudiziarie perché coadiuvino il Giudice regionale e lo sostituiscano in caso di necessità.

Art. 85.

Dell'incompatibilità di funzioni, dell'astensione e della ricsuzione.

Coloro che esercitano permanentemente funzioni giudiziarie non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, esercitare industrie o commerci o qualsiasi professione, nè, senza assenso del Presidente della Corte di Giustizia, accettare incarichi di qualsiasi specie.

Per i motivi di incompatibilità previsti dalla legge possono astenersi dall'esercitare il loro ufficio e possono essere recusati.

Su tali astensioni e ricusazioni provvede il Presidente della Corte di Giustizia.

Art. 86.

Della sorveglianza degli Uffici giudiziari.

Il Presidente della Corte di Giustizia esercita, direttamente o per mezzo del Giudice di Appello o dei Giudici regionali, la sorveglianza su tutti gli Uffici giudiziari e sui Magistrati e funzionari ad essi addetti.

Art. 87.

Delle guarentigie.

I Magistrati italiani godono delle guarentigie stabilite dall'Ordinamento giudiziario italiano.

Le altre persone permanentemente investite di funzioni giudiziarie non possono esserne private nè essere destinate ad altre sedi o ad altre funzioni senza il loro consenso, o, in difetto, senza il conforme parere del Consiglio Giudiziario.

Tuttavia per esigenze di servizio, l'Amministratore — sentito il Consiglio Giudiziario — può disporre, con suo decreto che i Cadi e gli incaricati di funzioni giudiziarie non appartenenti ai ruoli del Ministero della Giustizia siano trasferiti ad altra sede o ad altro ufficio.

I funzionari dell'Amministrazione destinati ad esercitare funzioni giudiziarie non possono, durante il periodo in cui esercitano tali funzioni, essere addetti ad uffici amministrativi.

Art. 88.

Del Consiglio Giudiziario.

Presso la Corte di Giustizia è istituito il Consiglio Giudiziario, composto del Presidente della Corte stessa, che lo presiede, del Presidente della Sezione Speciale, dei due Consiglieri della Corte, del Giudice di Appello e del Pubblico Ministero.

Qualora il provvedimento riguardi personale giudiziario somalo, fanno parte del Consiglio anche i due Cadi addetti alla Corte. In materia disciplinare il Consiglio accerta i fatti e ne riferisce all'Amministratore proponendo, nei riguardi del personale somalo, le eventuali sanzioni da adottare. In detta materia il Pubblico Ministero ha solo funzioni requisiti.

Gli interessati hanno diritto di essere sentiti di persona.

In caso di parità di voti in seno al Consiglio, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un Giudice designato di volta in volta dal Presidente.

Art. 89.

Dei Cancellieri.

I Cancellieri addetti agli Uffici Giudiziari sono tratti dall'apposito ruolo. L'Amministratore, su proposta del Presidente della Corte di Giustizia, può destinare alle funzioni di Cancelliere impiegati della Amministrazione o agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Art. 90.

Della Commissione di Vigilanza.

Presso la Corte di Giustizia è costituita la Commissione di vigilanza sul personale delle Cancellerie, composta del Presidente e del Cancelliere Capo della Corte stessa e del Pubblico Ministero.

In materia disciplinare la Commissione accerta i fatti e ne riferisce all'Amministrazione.

L'interessato ha diritto di essere sentito di persona.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un addetto alla Cancelleria della Corte, designato di volta in volta dal Presidente.

Per i funzionari di Cancelleria appartenenti ai ruoli del Ministero di Grazia e Giustizia tutte le altre attribuzioni rimangono affidate alla Commissione di vigilanza e disciplina istituita presso la Corte di Appello di Roma.

Art. 91.

Degli interpreti.

Alla Corte di Giustizia, all'Ufficio del Giudice di Appello, a quello del Giudice regionale e del Pubblico Ministero sono addetti uno o più interpreti.

L'interprete può essere chiamato a prestare la sua opera anche in camera di consiglio.

Art. 92.

Degli Ufficiali giudiziari.

Gli Ufficiali giudiziari sono tratti dall'apposito ruolo.

L'Amministratore, su proposta dei Capi degli Uffici giudiziari, può destinare alle funzioni di ufficiale giudiziario impiegati dell'Amministrazione ed Agenti od Ufficiali di Polizia giudiziaria.

In caso di necessità il Giudice può delegare per la notificazione un Ufficiale di Polizia giudiziaria.

Art. 93.

Del giuramento.

Le persone designate a funzioni giudiziarie, prima di assumerne l'esercizio, prestano giuramento davanti al Presidente della Corte di Giustizia, con l'intervento del Pubblico Ministero, secondo la seguente formula:

« Giuro che osserverò lealmente le leggi del Territorio e che adempirò a tutti i doveri del mio stato nell'esclusivo interesse dell'ordine, della legge e del bene del Territorio ».

Il Presidente della Corte di Giustizia ed il Magistrato ai Conti prestano giuramento dinnanzi all'Amministratore.

I Cadi prestano giuramento davanti al Cadi più anziano della Corte di Giustizia e alla presenza del Presidente della Corte e del Pubblico Ministero.

I Cancellieri, gli Ufficiali giudiziari e gli interpreti, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento davanti al Capo dell'Ufficio cui sono destinati, secondo la formula di cui al comma primo.

Il giuramento, ove del caso, deve essere prestato con l'osservanza delle norme tradizionali.

Art. 94.

Degli Assessori.

Gli Assessori della Corte di Assise sono nominati annualmente con decreto dell'Amministratore, su proposta del Presidente della Corte di Giustizia, fra le persone residenti nel Territorio che siano di provata rettitudine e sappiano leggere e scrivere.

Prima di assumere le loro funzioni, gli Assessori prestano davanti al Presidente della Corte di Assise o al Presidente della Sezione della Corte di Assise giuramento secondo la seguente formula:

« Giuro di adempiere con coscienza e diligenza, nel solo interesse della giustizia, i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato e di conservare il segreto ».

Gli Assessori che dovranno prestare servizio sono, almeno tre giorni prima dell'udienza, estratti a sorte in numero di otto dal Presidente della Corte. I primi sei Assessori estratti sono effettivi, gli altri due sono supplenti. Il Pubblico Ministero ha facoltà di assistere all'estrazione a sorte degli Assessori. A tal fine il Presidente della Corte di Assise è tenuto ad avvertirlo, a mezzo della Cancelleria, del giorno e dell'ora in cui l'estrazione sarà eseguita.

Per ogni causa siedono come Assessori tre cittadini italiani e tre somali.

Le norme suddette si applicano anche per la costituzione della Corte di Assise di Appello.

TITOLO II

DEL PATROCINIO LEGALE

Art. 95.

Degli Avvocati e Procuratori.

Presso la Corte di Giustizia è istituito l'Albo degli Avvocati e Procuratori. Detto Albo è riveduto ogni anno.

E' istituita una Commissione forense, composta del Presidente della Corte di Giustizia che la presiede, del Pubblico Ministero e di un avvocato designato annualmente dagli Avvocati e Procuratori iscritti nell'Albo.

Presso la stessa Corte e pure istituito un Albo speciale nel quale previo parere della Commissione forense, possono essere iscritti elementi anche privi del titofo prescritto ma che abbiano generale conoscenza del diritto vigente.

Art. 96.

Della iscrizione nell'Albo degli Avvocati e Procuratori.

Coloro che sono ammessi, al momento dell'attuazione del presente Ordinamento, all'esercizio del patrocinio legale nel Territorio, vengono iscritti nell'Albo.

La Commissione forense può disporre l'iscrizione di tutti coloro che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per esercitare il patrocinio legale.

Tuttavia nell'Albo non possono essere iscritti complessivamente più di 10 Avvocati e più di 20 Procuratori.

Con decreto del Presidente della Corte di Giustizia, sentita la Commissione forense, viene stabilito il numero delle persone che possono essere iscritte nell'Albo speciale.

Nel caso in cui si rendano vacanti uno o più posti nel predetto Albo, viene indetto apposito concorso al quale possono partecipare tutti coloro che siano in possesso del prescritto titolo.

El Presidente della Corte stabilisce le modalità del concorso e nomina la commissione esaminatrice.

Art. 97.

Della rappresentanza dell'Amministrazione.

L'Amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un funzionario delegato dall'Amministratore oppure da un Avvocato o Procuratore.

Art. 98.

Della prenotazione a debito nell'interesse dell'Amministrazione.

Sono prenotati a debito tutti gli atti e le copie di essi, siano giudiziari che notariali ed amministrativi, e le copie e i certificati di formalità ipotecarie che occorrono alla pubblica Amministrazione nei procedimenti contenziosi in cui sia interessata.

Nei tre mesi dal giorno in cui sia definita o in qualunque modo abbandonata la lite, si procede al recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito contro la parte avversa in proporzione della condanna contro la stessa pronunciata, o della quota posta a suo carico nella transazione che pose fine alla lite.

L'esazione di dette tasse è curata direttamente dal Cancelliere dell'Ufficio presso il quale seguì la prenotazione a debito, con l'osservanza delle forme stabilite dalle leggi in vigore.

Art. 99.

Dei difensori.

Nei giudizi avanti la Corte di Giustizia, salvo quelli di competenza della Sezione sciaraitica, nonché avanti il Giudice di Appello e la Corte di Assise di Appello, le parti debbono stare in giudizio con il ministero di un difensore iscritto nell'Albo di cui al primo comma dell'articolo 95.

Nei giudizi civili avanti il Giudice regionale, le parti possono comparire personalmente. Il Giudice però, se lo crede opportuno, può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un difensore iscritto in uno degli Albi di cui all'Art. 95 o, in caso di necessità accertata dal Giudice, scelto tra persone idonee anche non iscritte in detti Albi.

Nei giudizi penali davanti la Corte di Assise, gli imputati debbono essere assistiti da un difensore, iscritto in uno degli albi di cui all'art. 95 o, in caso di necessità accertata dal Presidente della Corte, scelto tra persone idonee anche non iscritte in detti Albi.

Nei giudizi penali davanti al Giudice regionale, l'assistenza del difensore non è obbligatoria, a meno che il Giudice, tenuto conto della natura e della gravità del processo, non ritenga opportuno designare all'imputato un difensore d'ufficio o autorizzare la nomina di un difensore di fiducia, secondo le modalità di cui al comma precedente.

Nei giudizi davanti il Cadi le parti possono farsi assistere da un procuratore di loro fiducia.

I funzionari dell'Amministrazione non possono assumere incarichi di difensore di fiducia senza l'autorizzazione dell'Amministratore.

Art. 100.

Del diritto a compenso del patrocinatore verso il cliente.

Per le spese e gli onorari dovuti ai patrocinatori dai propri clienti e mandanti dei quali si chiede l'ordine di pagamento, il Giudice, sentito il debitore, determina in calce della nota presentata la somma dovuta e ne ordina il pagamento fissando il termine entro il quale esso deve effettuarsi.

Tale provvedimento non è soggetto ad opposizione ed ha forza di titolo esecutivo.

Art. 101.

Del gratuito patrocinio.

Presso l'Ufficio del Pubblico Ministero è istituita una Commissione per il gratuito patrocinio nei processi civili per le persone non abbienti. La Commissione è composta del Pubblico Ministero che la presiede, di un Giudice designato dal Presidente della Corte di Giustizia e

di un Avvocato o Procuratore designato annualmente dalla Commissione forense.

L'ammissione al gratuito patrocinio è richiesta con ricorso corredato di un documento comprovante la povertà del richiedente.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di assumere presso l'Ufficio competente quelle maggiori informazioni che ritenga all'uopo necessarie. La Commissione può nominare, ove occorra, un difensore della parte.

Art. 102.

Delle prestazioni a favore di chi è ammesso al gratuito patrocinio.

Nell'interesse delle persone ammesse al gratuito patrocinio i difensori, il notaio e gli incaricati di funzioni notarili, i periti e gli interpreti devono prestare gratuitamente l'opera loro, salvo ripetizione degli onorari liquidati dal Giudice contro le parti condannate alle spese e contro la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio qualora per vittoria nella causa o per altre circostanze venga a cessare lo stato di povertà o ne sia riconosciuta l'insussistenza.

Sono anticipate dall'Erario le indennità di trasferta e le spese di viaggio e di soggiorno a favore dei Magistrati e dei funzionari giudiziari, nonchè le spese di trasferta per i periti e per gli interpreti e quelle necessarie per i testimoni.

Art. 103.

Dell'ammissione al gratuito patrocinio in materia penale.

In materia penale il gratuito patrocinio è concesso dal Giudice dinanzi al quale è pendente il giudizio.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI VARIE, DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

Disposizioni varie

Art. 104.

Della volontaria giurisdizione.

La materia della giurisdizione volontaria è demandata al Giudice regionale, al quale spettano le attribuzioni che la legge conferisce al Tribunale e al Pretore.

Il Giudice regionale esercita anche le funzioni di Giudice delle tutele per gli orfani di guerra.

La materia della giurisdizione volontaria nei confronti dei musulmani è demandata al Cadi.

Art. 105.

Del registro delle società e delle persone giuridiche.

Il registro delle società e delle persone giuridiche è tenuto dalla Cancelleria del Giudice regionale di Mogadiscio.

Art. 106.

Della Conservatoria delle Ipoteche.

La Conservatoria delle Ipoteche ha sede presso l'Ufficio del Giudice di Appello. Il Cancelliere dirigente la cancelleria del suddetto ufficio disimpegna le funzioni di Conservatore delle Ipoteche. Egli è esonerato dall'obbligo della cauzione.

Art. 107.

Del Notaio della Somalia.

Il Notaio della Somalia, con sede a Mogadiscio, è nominato con decreto dell'Amministratore in seguito a pubblico concorso tra le persone che abbiano i requisiti di legge.

Il Notaio della Somalia osserva, in quanto le condizioni locali lo consentano, le disposizioni sul notariato.

L'Amministratore può con suo decreto, in caso di mancanza, assenza o impedimento del Notaio della Somalia, affidarne temporaneamente le funzioni al Cancelliere del Pubblico Ministero, il quale non presta cauzione.

Art. 108.

Degli atti notarili consentiti ai Capi Distretto.

Fuori della circoscrizione distrettuale di Mogadiscio, i Capi dei Distretti sono autorizzati a redigere procure e ad autenticare le firme apposte ad atti privati.

In caso di urgenza possono ricevere il testamento di persone che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 609 del codice civile, con l'osservanza delle norme ivi indicate.

Detti testamenti debbono essere rimessi al più presto al Notaio della Somalia per il deposito e divengono nulli tre mesi dopo che il testatore si trovi in condizioni di far testamento con le forme ordinarie.

Art. 109.

*Dei diritti spettanti al Cancelliere del Pubblico Ministero
in funzione di Notaio.*

Il Cancelliere del Pubblico Ministero, che esercita in via temporanea l'Ufficio di Notaio, versa all'Erario i diritti riscossi dedotti quelli di scritturazione.

Art. 110.

Dell'archivio notarile.

L'archivio notarile ha sede presso l'ufficio del Pubblico Ministero. Il Cancelliere del predetto ufficio è responsabile della conservazione degli atti in esso depositati. Ad esso spetta il quinto dei diritti relativi, mentre la rimanente parte è ripartita fra lui e gli impiegati che lo coadiuvano.

Art. 111.

Delle funzioni notarili per i musulmani.

I Cadi esercitano funzioni notarili nei riguardi dei musulmani, i quali però possono anche avvalersi dell'opera del Notaio della Somalia o dei Capi Distretto secondo le norme degli art. 107 e 108.

I Cadi debbono presentare, alla fine di ogni anno, gli originali degli atti compilati al Capo Distretto della loro circoscrizione per il controllo di regolarità formale, e versare inoltre di volta in volta i diritti riscossi, dai quali viene dedotta una quota a loro favore che verrà fissata in sede di emanazione delle norme di cui all'art. 118.

Art. 112.

Dell'intestazione degli atti notarili.

Gli atti notarili sono intestati in nome della legge.

TITOLO II

Disposizioni di attuazione, transitorie e finali

Art. 113.

Uso della toga.

Nelle udienze, i Magistrati, gli Avvocati, i Procuratori e i Cancellieri vestono la toga; i Cadi e gli Assessori cingono una sciarpa azzurra con stella bianca.

Art. 114.

Uso della lingua ufficiale.

Le udienze, escluse quelle dei Cadi e dei Tribunali dei Cadi, sono tenute in lingua italiana.

Qualora taluno degli Assessori, delle parti o dei testimoni non conosca la lingua italiana, è prescritto l'intervento dell'interprete.

Le sentenze e gli altri provvedimenti giurisdizionali, esclusi quelli dei Cadi e dei Tribunali dei Cadi, sono emessi in lingua italiana.

Art. 115.

Norme regolamentari.

Nei processi avanti la Corte di Giustizia, il Giudice di Appello ed il Giudice regionale, si applicano le norme regolamentari di cui all'art. 118.

Per quanto da esse non preveduto, nei giudizi avanti il Giudice di Appello ed il Giudice regionale si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al procedimento avanti al Pretore, previste dalle leggi vigenti.

Art. 116.

Norme transitorie.

Le impugnazioni pendenti avanti la Suprema Corte di Cassazione e la Corte di Appello di Roma all'atto dell'entrata in vigore del presente ordinamento sono devolute alla competenza rispettivamente della Corte di Giustizia e del Giudice di Appello.

I giudizi di primo grado pendenti davanti al soppresso Giudice della Somalia sono rimessi al Giudice regionale competente per Territorio.

Art. 117.

Norme abrogate.

Sono abrogati: l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia Italiana approvato con R.D. 20 giugno 1935, n. 1638; le ordinanze n. 7 del 12 aprile 1950, n. 54 del 14 agosto 1950, n. 11 del 15 giugno 1951, n. 19 del 25 ottobre 1951, n. 2 del 1° marzo 1952, n. 6 del 3 aprile 1952, n. 10 del 4 luglio 1952, n. 11 del 7 luglio 1952, n. 19 del 15 novembre 1952, n. 7 del 22 marzo 1953, n. 13 del 2 agosto 1954, n. 14 del 2 agosto 1954, n. 15 del 2 agosto 1954; i decreti n. 144 del 30 settembre 1952, n. 9 del 31 gennaio 1953, n. 88 del 25 maggio 1953; ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente ordinamento.

Art 118.

Norme di attuazione, di coordinamento e di integrazione.

L'Amministratore può emanare con decreto norme regolamentari di attuazione, di coordinamento e di integrazione del presente ordinamento.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

DECRETO LEGISLATIVO n. 1

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2 art. 8;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme di carattere fiscale, relative ai procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali del Territorio.

Art. 2.

Il presente Decreto Legislativo entra in vigore il 60° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in legge.

Mogadiscio, li 23 marzo 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

Norme di carattere fiscale relative ai procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali del Territorio.

Art. 1.

Gli atti, i certificati e gli scritti che sotto qualsiasi denominazione si producono o si formano innanzi agli organi giurisdizionali del Territorio, sono soggetti alle tasse di bollo, alle imposte di registro ed ai diritti di giustizia nelle misure stabilite dalle norme del presente decreto.

Tasse di bollo

Art. 2.

E' dovuta la tassa di bollo:

A) — *in materia civile*:

- 1) *Atti processuali* — per ogni foglio degli originali e delle copie:
 - a) - innanzi al Giudice regionale So. 2
 - b) - innanzi al Giudice di Appello So. 3
 - c) - innanzi alla Corte di Giustizia, ivi compresi gli atti in materia amministrativa, in materia di conti e di responsabilità per danni So. 5

E' consentito lo scambio di copie delle comparse, delle memorie e delle note aggiunte in carta libera, a condizione che sul foglio dell'ori-

ginale vengano apposte ed annullate, a cura delle Cancellerie giudiziarie, tante marche del valore del foglio stesso quanti sono i procuratori, o le parti, con cui gli scritti difensivi sono scambiati.

Sono esenti da tassa di bollo le copie degli stessi atti distribuite al Giudice, oppure ai componenti il Collegio giudicante.

Sono pure esenti da tassa gli atti occorrenti nelle cause aventi per oggetto le materie indicate nell'art. 12 lettera b) e nell'art. 13 lettera c) dell'Ordinamento giudiziario

2) *Procure speciali alle liti in materia civile e per costituzione di parte civile e revoca di essa in materia penale:*

— per qualsiasi grado ed anche per più gradi di giurisdizione So. 5

Per i mandati apposti in calce, oppure a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma del C.P.C., e loro certificazione, la tassa è riscossa con applicazione di marche da annullarsi a cura del mandatario.

3) *Atti e documenti di ogni specie non contenenti clausole o pattuizioni che ne rendono obbligatoria la registrazione:*

— per ogni documento: So. 2

Le marche devono essere apposte ed annullate unicamente dall'ufficio incaricato della esazione delle tasse sugli affari, od, in mancanza, dalle Cancellerie giudiziarie.

Per i conti della gestione degli agenti di riscossione delle entrate dell'Amministrazione, contestati giudizialmente, la tassa di cui sopra potrà essere riscossa in modo virtuale, col massimo di So. 50.

4) *Atti di protesto cambiario:*

— per ogni foglio degli originali e delle copie: So. 3

B) — *in materia penale:*

1) *Atti e processi verbali* di cauzione, di querela, di rinunzia e di remissione di querela, di costituzione di parte civile e di revoca di essa ed in genere tutti gli atti formati e richiesti da chi si costituisce parte civile: per ogni foglio degli originali e delle copie:

a) innanzi al Giudice regionale ed alla Corte di Assise. So. 2

b) innanzi al Giudice di Appello ed alla Corte di Assise di Appello. So. 3

c) innanzi alla Corte di Giustizia, per le remissioni di querela e per la revoca della costituzione di parte civile. So. 5

2) *Sentenze di condanna per delitti:*

		quando i condannati sono		
		uno	due	più di due
a) emesse dal Giudice regionale:	So. 10	15		20
b) emesse dal Giudice di Appello:	So. 20	30		40
c) emesse dalla Corte di Assise:	So. 15	22,50		30
d) emesse dalla Corte di Assise di Appello:	So. 30	40		60

3) *Sentenze di condanna per contravvenzioni e decreti penali:*

	quando i condannati sono		
	uno	due	più di due
a) emessi dal Giudice regionale:	So. 5	7,50	10
b) emessi dal Giudice di Appello:	So. 10	15	20

Sono esenti da tassa le sentenze ed i decreti per contravvenzioni ai regolamenti di polizia municipale.

4) *Sentenze della Corte di Giustizia che rigettano o dichiarano inammissibile il ricorso delle parti:*

— quando il condannato è uno solo	So. 30
— quando i condannati sono due	So. 45
— quando i condannati sono più di due	So. 60

Le tasse di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono dovute solidalmente da tutti i condannati per uno stesso reato. Esse vengono iscritte nei registri di Cancelleria dell'Autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza od il decreto; sono riscosse, unitamente alle spese processuali ed alle eventuali pene pecuniarie, a cura della Cancelleria stessa, e versate ai competenti Uffici di esazione delle tasse sugli affari.

5) *Certificati del Casellario giudiziario:*

— per ogni foglio:	So. 2
--------------------	-------

Imposte di Registro

Art. 3.

E' dovuta l'imposta di registro:

1) *Sulle sentenze in materia civile che definiscono il merito della causa e le opposizioni proposte nei procedimenti esecutivi:*

a) *quando contengono condanne relative a somme e valori o ad oggetti valutabili, oppure a dichiarazione di diritti:*

— se emesse dal Giudice regionale:	imposta fissa	So. 5
— se emesse dal Giudice di Appello:	» »	So. 10
— se emesse dalla Corte di Giustizia:	» »	So. 20

b) *quando contengono condanne per somme o valori, sull'ammontare del la condanna in capitale ed in interesse o sul valore della cosa di cui sia ordinato il rilascio o l'attribuzione* } imposta proporzionale 1%

- c) quando contengono aggravidazione o trasmissione a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, uso e godimento di beni mobili ed immobili e di altro diritto reale, di rendite, crediti ed azioni: imposta proporzionale di registro in base alle aliquote vigenti per i trasferimenti contrattuali.

L'imposta proporzionale di registro viene corrisposta per tutti gli stadi del giudizio e sul maggiore importo risultante dalle sentenze emesse; però, non potrà mai essere inferiore a quella fissa stabilita nel paragrafo a) per i vari gradi di giurisdizione.

- 2) Sui decreti ingiuntivi emessi dai Giudici regionali è dovuta la sola imposta fissa di registro di So. 5, all'atto del loro rilascio, a meno che non contengano la clausola di provvisoria esecutorietà, nel qual caso sono soggetti all'imposta proporzionale di cui al paragrafo 1 b) del presente articolo.

Sui decreti ingiuntivi esecutivi a termine di legge è dovuta, in aggiunta all'imposta fissa, quella proporzionale di cui al citato paragrafo 1 b).

La imposta proporzionale di registro è dovuta indipendentemente da quella contrattuale sulle convenzioni non ridotte in iscritto e per le quali non siano stati enunciati titoli registrati, di cui viene accertata in giudizio la esistenza, a meno che l'accertamento della esistenza di una convenzione venga fatta al solo fine di dichiararla estinta.

La trasmissione agli Uffici incaricati della registrazione degli atti soggetti a tale formalità deve essere effettuata entro giorni dieci dalla data in cui viene effettuato il deposito di essi nelle Cancellerie giudiziarie; il pagamento della imposta dovuta, a cura delle parti o dei loro procuratori, deve essere fatto entro giorni trenta dalla data di tal deposito.

Nelle località ove l'imposta di registro non possa essere corrisposta nei modi normali, può essere consentito, con provvedimento dell'Amministrazione, che il pagamento venga effettuato con applicazione di marche da bollo sull'originale della sentenza, decreto o provvedimento.

Dell'avvenuto pagamento della imposta con tale sistema deve essere effettuata esplicita menzione nelle copie rilasciate d'ufficio od a richiesta delle parti o dei loro procuratori.

Tasse di bollo e diritti di giustizia nei procedimenti innanzi ai Cadi ed ai Tribunali dei Cadi

Art. 4.

Gli atti, scritti e provvedimenti in genere nei procedimenti in materia sciaraitica sono soggetti alle seguenti tasse di bollo e diritti di giustizia:

A) — *Tasse di bollo:*

a) atti dei Cadi in materia civile, compresi quelli relativi a matrimoni ed a divorzi — per ogni atto annotato nell'apposito registro: So. 2

b) atti del Tribunale dei Cadi — per ogni atto annotato nell'apposito registro: So. 3

La tassa viene riscossa mediante applicazione di marche, a cura dei Cadi, sugli appositi registri in uso presso gli Uffici sciaraitici.

c) copie di detti atti, a richiesta delle parti:
atti dei Cadi — per ogni foglio: So. 2

atti dei Tribunali dei Cadi — per ogni foglio: So. 3

B) — *Diritti di giustizia:*

a) cause penali innanzi ai Cadi: So. 5

b) cause civili innanzi ai Cadi il cui valore non supera So. 100: So. 5

c) cause civili innanzi ai Cadi il cui valore supera So. 100,— o di valore indeterminato: So. 10

d) cause civili innanzi ai Tribunali dei Cadi di qualsiasi valore: So. 15

e) cause penali innanzi al Tribunale dei Cadi, indipendentemente dal numero delle persone condannate: So. 15

f) cause in materia di diritti di famiglia (matrimoni e divorzi):
— innanzi ai Cadi: So. 5

— innanzi al Tribunale dei Cadi: So. 10

Diritti di Cancelleria e dell'Ufficiale giudiziario

Art. 5.

Gli art. 10 - 11 - 12 - 13 e 14 della tariffa annessa al D. A. 29 giugno 1951, n. 70 vengono modificati come segue:

1) *Diritti per atti di competenza dell'Ufficiale giudiziario:*

I diritti in materia civile e penale per gli atti di competenza degli Ufficiali giudiziari sono fissati nella seguente misura:

Giud. Reg. Giud. App. Corte Giust.

A) Diritto unico di repertorio e di notifica:

— per ogni atto, nel raggio di Km. 3 dal centro abitato (uffici del Distretto):

So. 1,50 2 2,50

Norme di attuazione, transitorie e finali

Art. 8.

La tassa di bollo dovuta a norma degli articoli che precedono, e salvo i casi di deroga espressamente menzionati, deve essere corrisposta mediante impiego di carta bollata.

Fino a quando sarà provveduto ai tagli previsti dal presente Decreto Legislativo, dovrà farsi uso della carta bollata attualmente esistente, integrandone il valore con marche da annullarsi dalle Cancellerie degli Uffici giudiziari, oppure dai Cadi, col timbro di ufficio, oppure a cura delle parti mediante apposizione, sulle marche, della data e della firma.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

DECRETO n. 28 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'ordinamento giudiziario approvato con ordinanza n. 5 rep. in data 2 febbraio 1956;

RITENUTA l'opportunità di emanare norme regolamentari relative alla procedura sull'introduzione del giudizio di primo grado;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Su proposta del Direttore per la Legislazione ed AA.GG.

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento di procedura sull'introduzione del giudizio di primo grado, composto di n. 11 articoli.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 60° giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 24 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - foglio n. 40.

Mogadiscio, li 23 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA SULL'INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Art. 1.

(Forma e contenuto della domanda)

La domanda va proposta con ricorso al Giudice regionale e deve contenere:

- 1) l'identificazione dell'attore ed il luogo di sua residenza;
- 2) l'identificazione del convenuto, la residenza, e il domicilio, o la dimora del medesimo e della persona che lo rappresenta od assiste. Trattandosi di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, occorre indicarne la denominazione o la ditta, con la indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e possibilmente degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi;
- 6) l'indicazione del procuratore e dell'eventuale separato mandato qualora l'attore non stia in giudizio personalmente.

In caso di mancata sottoscrizione del ricorso, deve menzionarsi la causa dell'incapacità o dell'impedimento dell'attore.

Art. 2.

(Fissazione dell'udienza di comparizione e notificazione)

Il Giudice, verificata la regolarità del ricorso e tenuto conto del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione, fissa, con decreto in calce al ricorso, l'udienza di comparizione delle parti per tentarne la conciliazione.

La Cancelleria provvede, a spese di parte, alla notificazione del ricorso e del relativo decreto al convenuto, ed avverte l'attore del provvedimento riguardante la comparizione.

Art. 3.

(Iscrizione della causa sul ruolo)

L'iscrizione a ruolo avviene all'atto della presentazione del ricorso.

Art. 4.

(Comparizione delle parti)

Le parti devono comparire personalmente alla prima udienza.

In mancanza, e salvo casi di comprovato impedimento, il Giudice può condannare il non comparso ad una pena pecuniaria non superiore a So. 50, fissando una nuova udienza di comparizione; può altresì disporre l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica.

Art. 5.

(Tentativo di conciliazione)

Avuta la presenza delle parti, il Giudice procede al loro interrogatorio per accertare gli esatti termini della controversia, e ne tenta la conciliazione.

Art. 6.

(Verbale di conciliazione)

Se le parti raggiungono un accordo, viene redatto separato verbale, sottoscritto anche dall'ufficio, che ha forza di sentenza esecutiva.

Art. 7.

(Decisione immediata)

Qualora l'accordo non venga raggiunto per ingiustificata resistenza di una delle parti e la causa non richieda alcuna istruttoria, il Giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando alle parti lettura del dispositivo, da trascriversi nel verbale di udienza.

La lettura del dispositivo vale come notificazione della sentenza

Art. 8.

(Provvedimenti istruttori)

Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento del processo di cognizione.

Art. 9.

(Mancata comparizione di entrambe le parti)

Qualora nessuna delle parti comparisca alla prima udienza e regolare risulti la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e della comunicazione all'attore del decreto che fissa l'udienza di comparizione, il Giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Art. 10.

(Non comparizione dell'attore)

Il Giudice, se l'attore regolarmente avvertito non comparisce alla prima udienza, dichiara l'estinzione del processo; ma, qualora il convenuto chieda che si proceda egualmente alla trattazione della causa, ordina la comparizione coattiva dell'attore.

Ove questi compri un legittimo impedimento o possa ritenersi superfluo il tentativo di conciliazione, il Giudice dichiara la contumacia dell'attore non costituito; provvedendo, se non sia in grado di decidere senz'altro la causa, all'istruzione della medesima.

Art. 11.

(Non comparizione del convenuto)

Il Giudice, se alla prima udienza il convenuto non si presenta, dispone per la sua comparizione coattiva.

In caso di comprovato impedimento o di ritenuta superfluità del tentativo di conciliazione, dichiara la contumacia del convenuto non costituito ed emette i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

DECRETO n. 29 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'ordinamento giudiziario approvato con ordinanza n. 5 rep. in data 2 febbraio 1956;

RITENUTA l'opportunità di emanare norme regolamentari relative alla procedura davanti la Corte di Giustizia;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Su proposta del Direttore per la Legislazione e AA.GG.

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento di procedura davanti la Corte di Giustizia, composto di n. 86 articoli.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore al 60° giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 24 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - foglio n. 39.

Mogadiscio, il 23 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DAVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA

CAPO I

DEI RICORSI IN MATERIA CIVILE

Art. 1.

(Riserva di ricorso contro sentenze non definitive)

Il ricorso alla Corte di Giustizia contro sentenze non definitive — qualora fra le questioni decise e quelle da decidere esistano rapporti di connessione o di dipendenza — può essere differito sino al ricorso da proporsi contro la sentenza definitiva, purchè la parte ne faccia, a pena di decadenza, riserva entro il termine per la proposizione del ricorso, e, in ogni caso, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

La riserva è irrevocabile.

Essa non è ammessa, o se ammessa non ha effetto, quando contro la stessa sentenza sia stata da alcuna delle parti proposto immediatamente ricorso.

Art. 2.

(Decadenza dall'impugnazione)

Se la sentenza non è stata notificata, il ricorso non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della medesima, tranne che la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, ovvero per nullità della notificazione dell'ordinanza ammissiva di interrogatorio o di giuramento, o della comparsa contenente domande nuove o riconvenzionali.

Art. 3.

(Sospensione per proposta domanda di revocazione)

Proposta domanda di revocazione, resta sospeso o il termine per proporre ricorso alla Corte di Giustizia o il procedimento avanti la Corte, sino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione.

Art. 4.

(Sottoscrizione e contenuto del ricorso)

Il ricorso alla Corte di Giustizia deve essere sottoscritto da un Avvocato o Procuratore iscritto all'albo e munito di mandato, e deve contenere:

- 1) l'indicazione delle generalità, della residenza e del domicilio delle parti;

- 2) gli estremi della sentenza impugnata;
- 3) l' esposizione sommaria dei fatti della causa;
- 4) i motivi del ricorso con l' indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;
- 5) l' indicazione della procura, se conferita con atto separato.

L'osservanza di tutte le superiori prescrizioni è a pena di inammissibilità del ricorso.

Art. 5.

(Notificazioni al ricorrente)

La nomina del procuratore che sottoscrive il ricorso importa elezione di domicilio presso il medesimo, se questi ha la residenza in Mogadiscio; altrimenti le eventuali notificazioni sono eseguite presso la Cancelleria della Corte.

Art. 6.

(Notificazione del ricorso)

Il ricorso, a cura del ricorrente, deve essere notificato alla parte o alle parti contro cui è proposto.

Art. 7.

(Deposito del ricorso)

Il ricorso — a pena di improcedibilità — deve, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione, essere depositato nella Cancelleria della Corte unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, alla procura se conferita con atto separato, agli atti e documenti sui quali si fonda, alla quietanza comprovante il deposito di So. 100, effettuato anteriormente alla notificazione del ricorso, oppure al decreto di ammissione della parte stessa al gratuito patrocinio.

Art. 8.

(Richiesta del fascicolo di ufficio)

La Cancelleria della Corte deve richiedere alla Cancelleria del Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata la trasmissione del fascicolo d'ufficio.

Art. 9.

(Controricorso)

La parte contro la quale il ricorso è diretto può proporre contro-ricorso da notificarsi al ricorrente entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso.

Vaiono, per quanto possibile, le norme degli art. 4 e 6. Il controricorso è depositato nella Cancelleria della Corte di Giustizia entro dieci giorni della notificazione, insieme con gli atti del giudizio e con la procura, se conferita con separato atto.

Chi non ha notificato controricorso non può presentare memorie, ma è soltanto ammesso alla discussione orale.

Art. 10.

(Ricorso incidentale)

La parte di cui all'articolo precedente può proporre, con l'atto contenente il controricorso, eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.

Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli art. 4, 6 e 7.

In caso di disposta integrazione del giudizio, la parte che interviene deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di 20 giorni dalla notificazione, mediante atto notificato alle altre parti.

Art. 11.

(Sospensione dell'esecuzione)

Il ricorso alla Corte di Giustizia non sospende l'esecuzione della sentenza.

Tuttavia il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può — sentita la controparte — sospendere l'esecuzione quando da essa può derivarne un grave danno difficilmente riparabile.

La decisione del Giudice sulla domanda di sospensione è pronunciata con ordinanza non soggetta ad impugnazione.

Art. 12.

(Fissazione dell'udienza)

Il Cancelliere presenta sollecitamente il ricorso al Presidente della Corte, il quale fissa l'udienza per la discussione della causa e nomina il relatore.

Dell'udienza è data comunicazione dal Cancelliere agli avvocati delle parti almeno quindici giorni prima.

Le parti possono presentare le loro memorie in Cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza.

Art. 13.

(Discussione)

Nell'udienza stabilita il relatore riferisce sul merito della causa. Dopo la relazione, il Presidente invita i difensori delle parti a svolgere le loro difese.

Non sono ammesse repliche.

Terminata la discussione la Corte delibera in Camera di Consiglio la sentenza, salvo che per l'importanza delle questioni il Presidente ritenga opportuno differire la decisione ad una prossima udienza.

Art. 14.

*(Decisioni ed effetti - Rinvio - Provvedimenti
sulle spese e sul deposito)*

Ricorrendo i casi previsti dalla legge, la Corte dichiara il ricorso inammissibile od improcedibile, confisca il deposito e provvede sulle spese; nè il ricorso può essere riproposto anche se il termine non sia ancora scaduto.

La Corte, quando decide questioni di giurisdizione o di competenza, statuisce su di esse.

Se ritiene che la causa non poteva esser proposta o il processo proseguito, cassa la sentenza impugnata.

Se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla perdita del deposito ed alle spese, eccetto che ritenga opportuno compensare queste ultime.

Se accoglie il ricorso, annulla la sentenza e decide definitivamente sul merito se la causa è sufficientemente istruita, provvedendo sulle spese; in caso diverso dispone rinvio allo stesso Giudice di Appello, ma al nuovo giudizio partecipa un Magistrato diverso da quello che pronunciò la sentenza annullata.

Art. 15.

(Correzione della sola motivazione)

Se la sentenza impugnata ha il dispositivo conforme al diritto e la motivazione erronea, la Corte si limita a correggere quest'ultima.

Art. 16.

(Avviso di deposito della sentenza)

La sentenza viene depositata nella Cancelleria della Corte.

Dell'avvenuto deposito il Cancelliere dà notizia alle parti interessate mediante comunicazione debitamente notificata.

Il fascicolo d'ufficio, con tutti gli atti della causa, è restituito dal Cancelliere della Corte a quello del Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Copia del dispositivo della sentenza è trasmessa dal Cancelliere della Corte a quella del Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinchè ne sia presa nota a margine dell'originale di questa ultima.

Art. 17.

(Rinuncia al ricorso)

La parte può rinunciare al ricorso principale od incidentale fino a che non sia iniziata la relazione della causa in udienza.

La rinuncia deve farsi con atto scritto dalla parte o dal suo Avvocato, quando sia munito di mandato speciale a tale effetto.

La Corte provvede in merito alla rinuncia con ordinanza, con la

quale dispone la restituzione del deposito e condanna il rinunciante alle spese, eccetto che la rinuncia sia stata accettata dalle altre parti.

Art. 18.

(Riassunzione della causa)

Ciascuna delle parti può, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte, riassumere la causa dinanzi al Giudice di rinvio nelle forme ordinarie.

Art. 19.

(Estinzione del processo)

Anche in caso di estinzione del processo, la sentenza della Corte di Giustizia conserva la sua efficacia vincolante.

Art. 20.

(Procedimento in sede di rinvio)

Le parti conservano nel nuovo giudizio la stessa posizione processuale, ma non possono prendere conclusioni diverse dalle precedenti, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza che ha pronunciato l'annullamento.

E' ammessa soltanto la produzione di nuovi documenti aventi data certa, che le parti sono state impossibilitate a presentare nel precedente giudizio senza loro colpa.

Può, inoltre, deferirsi il giuramento decisivo.

Art. 21.

(Enunciazione del principio di diritto e sua efficacia)

Il Giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia.

Art. 22.

(Regolamento di giurisdizione)

Il regolamento di giurisdizione può proporsi da ciascuna parte finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado, con ricorso a norma dell'art. 6 e seguenti. Esso sospende il giudizio di merito.

Art. 23.

(Regolamento di competenza)

Con le stesse formalità, eccettuato il deposito per soccombenza, si propone il regolamento di competenza, entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza.

Il deposito del ricorso deve avvenire entro venti giorni dalla notificazione alla parte, che, entro i successivi venti giorni, può depositare scritti difensivi e documenti.

Art. 24.

(Regolamento di competenza di ufficio)

Il regolamento di competenza d'ufficio è richiesto dal Giudice con ordinanza.

Art. 25.

(Sospensione dei processi)

I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi.

Art. 26.

(Sentenza di regolamento di competenza)

Il regolamento è pronunciato con sentenza entro venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'art. 25 ultimo comma.

Con la sentenza la Corte statuisce sulla competenza e dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo.

Art. 27.

(Riassunzione della causa)

Se la riassunzione della causa avviene entro il termine designato dalla sentenza ed in mancanza entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento di competenza, il processo continua davanti al nuovo Giudice; altrimenti si estingue.

CAPO II

DEI RICORSI IN MATERIA PENALE.

Art. 28.

(Ricorso contro ordinanze pronunciate nel dibattimento)

Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Possono essere impuginate, insieme con la sentenza definitiva, le ordinanze emesse in dibattimento.

Art. 29.

(Motivi del ricorso)

I motivi specifici del ricorso possono essere presentati nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avvenuto deposito della sentenza impugnata.

Art. 30.

(Trasmissione degli atti alla Corte)

Non appena siano presentati i motivi del ricorso o sia trascorso il termine per la loro presentazione, il Cancelliere del Giudice che ha

pronunciato la sentenza impugnata — ove non sia stata dichiarata la inammissibilità dell'impugnazione — trasmette alla Cancelleria della Corte di Giustizia gli atti processuali.

Art. 31.

(Comunicazione degli atti al Pubblico Ministero)

Il Cancelliere della Corte presenta gli atti al Presidente, che ne ordina la trasmissione al Pubblico Ministero, il quale deve restituirli sollecitamente con le proprie richieste.

Art. 32.

(Provvedimenti in Camera di Consiglio)

Nei casi che su richiesta del Pubblico Ministero o d'ufficio si riscontrino un motivo di inammissibilità del ricorso, il Presidente convoca la Corte di Giustizia in Camera di Consiglio, dando avviso del giorno fissato al Pubblico Ministero ed al difensore del ricorrente, che nomina d'ufficio ove questi ne fosse privo. Dopo l'eventuale discussione la Corte provvede con ordinanza.

Art. 33.

(Fissazione dell'udienza)

Non sussistendo casi di inammissibilità del ricorso o se, nell'ipotesi prevista nell'articolo precedente, la Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile, il Presidente fissa l'udienza per la discussione, nomina il relatore e provvede per l'eventuale difesa d'ufficio del ricorrente.

Il Cancelliere cura la notificazione dell'avviso del giorno fissato per l'udienza al Pubblico Ministero ed ai difensori, almeno quindici giorni prima.

Art. 34.

(Dibattimento)

All'udienza le parti sono rappresentate dai loro difensori.

Avvenuta la relazione, prima il difensore della parte civile, indi il Pubblico Ministero e successivamente i difensori del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e dell'imputato espongono rispettivamente le loro conclusioni e difese.

Non sono ammesse repliche.

Art. 35.

(Deliberazione, pubblicazione e deposito della sentenza)

Terminata la discussione, la Corte delibera la sentenza, che viene pubblicata nella stessa udienza mediante lettura del dispositivo, fatta dal Presidente o da altro membro della Corte, salvo che, per l'importanza delle questioni, il Presidente ritenga opportuno differire la deliberazione ad altra prossima udienza.

Art. 36.

(Decisioni - Enunciazione del principio di diritto)

La Corte, a seconda dei casi, provvede nel modo seguente:
dichiara inammissibile il ricorso, ove ne sussistano i presupposti;
rigetta il ricorso, correggendo eventualmente gli errori di diritto nella motivazione o le erronee indicazioni dei testi di legge contenuti nella sentenza impugnata, purché non abbiano avuto influenza sul dispositivo;

annulla la sentenza, disponendo il rinvio al Giudice competente per materia o per territorio quando — nel secondo caso — la relativa eccezione sia stata proposta nel giudizio di merito;

annulla senza rinvio la sentenza nei casi in cui non avrebbe potuto essere iniziata o preseguita l'azione o non avrebbe potuto pronunciarsi condanna;

annulla in tutto o in parte la sentenza impugnata, pronunciando anche nel merito se la causa è sufficientemente istruita;

in caso diverso, rinvia allo stesso organo giudiziario, ma al nuovo giudizio provvede un Magistrato diverso da quello che pronunciò la decisione annullata.

Se è annullata un'ordinanza, la Corte dispone che gli atti siano trasmessi al Giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento.

Il Giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia per quanto concerne ogni questione di diritto da essa decisa.

Art. 37.

*(Spese e sanzioni pecuniarie in caso di rigetto
o di inammissibilità del ricorso)*

Con la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento ed, a favore dell'Erario, di una somma da So. 25 a So. 100.

Art. 38.

(Rinuncia al ricorso)

Sia il Pubblico Ministero che le parti private possono rinunciare al ricorso.

Art. 39.

(Estensione della decisione ai non ricorrenti)

Se fra gli imputati condannati con la medesima sentenza taluno non ha promosso ricorso, l'annullamento o la riforma pronunciata rispetto ai ricorrenti si estende di diritto anche agli altri, salvo che il motivo dell'annullamento o della riforma concerna esclusivamente la persona che lo ha provocato.

Art. 40.

(Attività della Cancelleria dopo la decisione)

La Cancelleria della Corte invia copia del dispositivo della sentenza all'Ufficio del Giudice che pronunciò la decisione impugnata per l'annotazione a margine od in fine dell'originale della decisione stessa, e trasmette gli atti del processo, a seconda dei casi, al medesimo Giudice od a quello competente.

Art. 41.

(Liberazione dell'imputato)

Se in base alla decisione della Corte l'imputato deve essere posto in libertà, il Pubblico Ministero dispone per l'immediata liberazione.

Art. 42.

(Conflitti di giurisdizione o di competenza)

La Corte decide sui conflitti di giurisdizione e di competenza fra organi giudiziari ordinari e fra questi ed organi giudiziari speciali, pronunciando sentenza in Camera di Consiglio.

In questo secondo caso pronuncia a Sezioni Unite.

Nei risolvere il conflitto la Corte determina se e in quale parte debbano conservare validità gli atti compiuti dal Giudice che viene dichiarato incompetente.

Il Pubblico Ministero comunica immediatamente l'estratto della sentenza ai Giudici in conflitto.

Art. 43.

(Ricorsi contro provvedimenti riguardanti la libertà personale)

Con ordinanza emessa in Camera di Consiglio la Corte provvede sui ricorsi contro i provvedimenti in materia di libertà personale di cui all'art. 47 lettera c) dell'Ordinamento giudiziario.

Art. 44.

(Recupero delle spese processuali)

Nei casi in cui la Corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, il recupero delle spese processuali e la riscossione delle eventuali pene pecuniarie relative all'intero giudizio è affidato alla Cancelleria della Corte di Giustizia.

CAPO III

DELLE ISTANZE PER REVISIONE

Art. 45.

(Sentenze soggette a revisione)

E' ammessa, senza limitazione di termini, a favore dei condannati, la revisione delle sentenze di condanna per delitto divenute irrevocabili.

cabili, pronunciate in grado di appello o in unico grado dall'Autorità Giudiziaria, anche quando la pena è già stata espiata od è estinta.

Art. 46.

(Casi di revisione)

La revisione può domandarsi nei seguenti casi:

- 1) se dopo la sentenza di condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli od uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso;
- 2) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, o di un altro fatto preveduto dalla legge come reato, qualora per la falsità o per l'altro reato sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna;
- 3) se i fatti stabiliti a fondamento della condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in altra condanna penale irrevocabile dell'Autorità giudiziaria.

Art. 47.

(Limiti di revisione)

In ogni caso l'istanza per revisione deve essere fondata, a pena di inammissibilità, su elementi che, se accertati, escludono la sussistenza del fatto o che il condannato lo abbia commesso o dimostrano che manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.

Art. 48.

(Soggetti del diritto di chiedere la revisione)

L'istanza per revisione può essere proposta soltanto dal condannato o dal Pubblico Ministero.

Per il condannato possono proporre la domanda anche i discendenti, gli ascendenti ed il coniuge e, se il condannato è defunto, anche un suo erede.

Art. 49.

(Istanza per revisione)

L'istanza per revisione deve essere indirizzata alla Corte di Giustizia e presentata, unitamente ai motivi e ai documenti che la giustificano, alla Cancelleria della Corte.

Il condannato e le persone indicate nel presente articolo possono presentarla, personalmente o per mezzo di un Avvocato o Procuratore iscritto all'albo, anche presso la Cancelleria del Giudice di Appello o quella del Giudice regionale, che in tal caso devono curarne senza ritardo l'inoltro alla Corte di Giustizia.

Art. 50.

(Provvedimenti preliminari)

Il Presidente della Corte, appena ricevuti gli atti, convoca la Corte per giudicare in via preliminare, sentito il Pubblico Ministero, sull'ammissibilità dell'istanza per revisione.

Prima di deliberare, la Corte può disporre con ordinanza le indagini che ritenga utili, delegando uno dei Consiglieri od altro Giudice.

Se mancano i requisiti, ovvero la domanda appare palesemente infondata, la Corte ne dichiara, con ordinanza, l'inammissibilità.

Se la domanda è ritenuta ammissibile, il Presidente stabilisce la data della discussione, informandone il Pubblico Ministero e il difensore del condannato.

Nello stesso atto il Presidente nomina il difensore d'ufficio se il condannato non ne abbia designato uno di sua fiducia.

Il Presidente della Corte può concedere in ogni caso, d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero o del condannato, la libertà provvisoria.

Art. 51.

(Procedimenti davanti la Corte di Giustizia)

Per il procedimento si osservano le regole stabilite nel capo precedente, in quanto applicabili.

La Corte procede in Camera di Consiglio e delibera con sentenza.

Quando la Corte ritiene che gli elementi raccolti dimostrino in modo esauriente la fondatezza della domanda, annulla la sentenza di condanna ed ordina la scarcerazione del condannato, se detenuto.

Quando si presenta la necessità di ulteriori accertamenti, la Corte ordina il rinvio al Giudice competente.

In questo caso l'annullamento della sentenza è pronunciato con riserva.

Art. 52.

(Incapacità di fungere da testimoni, periti e interpreti)

Le persone condannate per i reati indicati nel n. 2 dell'art. 46 non possono essere assunte come testimoni, periti od interpreti dalla Corte di Giustizia o dal Giudice di rinvio, salvo che abbiano pienamente confessato il reato commesso.

Art. 53.

(Procedimento nel giudizio di rinvio per revisione)

Il Giudice di rinvio procede nelle forme ordinarie.

Nel giudizio possono intervenire la parte civile che è stata presente nel precedente giudizio ed il responsabile civile che è stato condannato con la sentenza annullata.

Il Giudice può pronunciare sentenza di assoluzione soltanto quan-

do vi è la prova che il fatto non sussiste e che l'imputato non lo ha commesso, oppure quando viene a mancare del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.

In ogni altro caso, conferma la sentenza impugnata.

Art. 54.

*(Provvedimenti circa le spese
e gli effetti civili in caso di assoluzione)*

La Corte di Giustizia, quando annulla senza rinvio la sentenza di condanna, od il Giudice di rinvio quando pronuncia la sentenza di assoluzione, dispone altresì la restituzione delle somme pagate, in esecuzione della condanna, per le pene pecuniarie, per le spese del giudizio e per il risarcimento dei danni.

Art. 55.

(Domanda di riparazione pecuniaria)

Il condannato prosciolto può presentare domanda di riparazione pecuniaria, a titolo di sussidio, alla Corte di Giustizia.

La Corte decide con sentenza in Camera di Consiglio sull'accoglimento ed eventualmente sulla misura del risarcimento, tenendo conto delle condizioni economiche dell'imputato e dei danni subiti in conseguenza della sentenza di condanna annullata.

Art. 56.

(Provvedimenti in casi di rigetto o di giudizio sfavorevole)

Se la domanda di revisione è rigettata dalla Corte di Giustizia o del Giudice di rinvio, la parte privata che ha proposto la domanda è condannata alle spese del procedimento.

Art. 57.

(Impugnabilità della sentenza del Giudice di rinvio per revisione)

Il Pubblico Ministero può ricorrere contro la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di rinvio.

E' inoppugnabile la sentenza che conferma quella di condanna.

In ogni caso può presentarsi nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi.

Art. 58.

(Pubblicazione della sentenza di assoluzione)

Della sentenza pronunciata in sede di revisione può essere disposta la pubblicazione e l'affissione nei luoghi ritenuti opportuni.

CAPO IV

DEI RICORSI CONTRO SENTENZE DEL TRIBUNALE DEI CADI

Sez. I

Dei ricorsi in materia civile

Art. 59.

(Ricorso — Allegati — Deposito per soccombenza)

Il ricorso — a pena di inammissibilità — deve essere proposto per iscritto dalla parte interessata o da un suo rappresentante, munito di procura speciale anche sciaraitica, entro il prescritto termine, decorrente dalla lettura della decisione impugnata per le parti presenti o dalla comunicazione di essa per le parti contumaci o assenti.

Il ricorso, a pena di improcedibilità, deve essere presentato nella Cancelleria del Giudice regionale della circoscrizione ove ha sede il Tribunale che ha pronunciato la sentenza, insieme con la copia autentica di questa e la traduzione in lingua italiana, con la procura se conferita con separato atto, con gli atti e documenti sui quali si fonda e con la quietanza comprovante il deposito di So. 100, oppure con il decreto di ammissione al gratuito patrocinio.

Dalla presentazione del ricorso viene redatto verbale sottoscritto dal Cancelliere, dal ricorrente o dal suo rappresentante.

Art. 60.

(Attività della Cancelleria che riceve il ricorso — Ricorso incidentale)

Il Cancelliere del Giudice regionale provvede — a spese del ricorrente — a far notificare il ricorso alla controparte.

Questa, nel termine di venti giorni dalla avvenuta notificazione, può presentare controricorso ed eventualmente ricorso incidentale, depositandolo presso la Cancelleria indicata nel precedente articolo, la quale provvede — sempre a spese di parte — alla notificazione dell'uno o dell'altro al ricorrente.

Chi presenta ricorso incidentale deve sottostare al deposito per il caso di soccombenza.

Eseguite le notificazioni o trascorso il prescritto termine, il Cancelliere del Giudice regionale trasmette gli atti alla Corte di Giustizia.

Art. 61.

(Provvedimenti preliminari)

Il Presidente, ricevuti gli atti del ricorso, convoca la Corte per decidere in Camera di Consiglio sulla ammissibilità o procedibilità di esso.

Se il ricorso viene giudicato inammissibile o improcedibile, la Corte lo dichiara con ordinanza, condannando il ricorrente alla perdita del deposito e alle spese.

Se ne viene riconosciuta l'ammissibilità e la procedibilità, il Presidente fissa l'udienza, della quale la Cancelleria dà comunicazione alle parti o ai loro procuratori almeno quindici giorni prima.

Art. 62.

(Discussione)

All'udienza le parti possono comparire personalmente o per mezzo dei loro procuratori o patrocinatori.

La Corte, chiusa la discussione, delibera la sentenza in Camera di Consiglio e dà poi lettura del dispositivo nella stessa udienza, salvo che per l'importanza delle questioni il Presidente ritenga opportuno differire la deliberazione ad una prossima udienza.

Art 63.

(Decisione)

Con la sentenza la Corte può:

- 1) rigettare il ricorso perchè infondato, condannando il ricorrente alla perdita del deposito, nonché alle spese, eccetto che ritenga opportuno compensarle;
- 2) annullare la sentenza impugnata, decidendo, ove occorra, anche nel merito, purchè la causa sia sufficientemente istruita, oppure rinviando per nuovo giudizio allo stesso Tribunale dei Cadi, che sarà composto in modo diverso da quello che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Art. 64.

(Rinuncia al ricorso)

E' ammessa la rinuncia al ricorso. La Corte provvede con ordinanza. Il rinunciante è tenuto al pagamento delle spese, tranne che intervenga accettazione della rinuncia.

Sez. II

Dei ricorsi in materia penale.

Art. 65.

(Rinvio alle norme sui giudizi penali)

In materia penale vigono — in quanto applicabili — le norme di cui al Capo II.

CAPO V

DEI RICORSI CONTRO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 66.

(Decorrenza del termine di presentazione del ricorso)

Il termine di presentazione del ricorso decorre dalla data in cui il provvedimento è stato notificato o comunicato formalmente alla parte, ovvero risulti in modo certo che questa ne è venuta a conoscenza.

Art. 67.

(Contenuto del ricorso)

Il ricorso, sottoscritto da un Avvocato o Procuratore iscritto all'Albo, deve essere indirizzato alla Corte di Giustizia e deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) le generalità del ricorrente e l'indicazione del luogo ove egli abbia la residenza o il domicilio;
- 2) l'indicazione del provvedimento amministrativo che s'impugna e della data in cui il ricorrente ne ha avuto formale comunicazione ovvero ne è venuto a conoscenza;
- 3) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi di diritto sui quali il ricorso si fonda, nonché l'oggetto della domanda;
- 4) l'indicazione della procura al difensore se conferita con atto separato.

Art. 68.

(Notificazione del ricorso e ricorso incidentale)

Entro il termine stabilito dall'art. 66 il ricorso deve essere notificato all'Autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento impugnato e, quando esistano, alle persone alle quali il provvedimento si riferisce.

Entro trenta giorni successivi all'ultima notifica, l'originale del ricorso, copia autentica del provvedimento impugnato, e i documenti giustificativi devono essere, a pena di improcedibilità, depositati presso la Cancelleria della Corte di Giustizia. Dopo il deposito e fino a venti giorni prima dell'udienza, l'Autorità e le parti alle quali il ricorso è stato notificato possono, in opposizione ai motivi dedotti nel medesimo, presentare controricorso corredato da eventuali documenti.

Dalle stesse parti può essere presentato ricorso incidentale contro il provvedimento impugnato con il ricorso principale, con le stesse modalità previste per quest'ultimo.

I termini sono però ridotti alla metà e decorrono dalla data di deposito del ricorso principale.

Art. 69.

(Sospensione del provvedimento cui si riferisce il ricorso)

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia la Corte di Giustizia, su domanda motivata del ricorrente o delle altre parti interessate, ed a seguito di deliberazione in Camera di Consiglio, può sospendere con ordinanza l'esecuzione del provvedimento quando possano da questa derivare danni irreparabili o difficilmente riparabili.

Art. 70.

(Fissazione dell'udienza — Avviso alle parti)

Il Presidente della Corte fissa l'udienza e nomina relatore uno dei Consiglieri.

Dell'udienza è data comunicazione dal Cancelliere della Corte ai difensori delle parti ed all'Autorità amministrativa interessata almeno quindici giorni prima.

Art. 71.

(Discussione)

All'udienza, il relatore riferisce sul ricorso. L'Avvocato del ricorrente ed il rappresentante dell'Amministrazione possono presentare verbalmente le loro conclusioni.

La Corte, ove ritenga che gli elementi in suo possesso non siano sufficienti per pronunciarsi, ha facoltà di ordinare atti istruttori e di richiedere all'Autorità che ha emanato il provvedimento di fornire elucidazioni, di procedere a verifiche e di esibire documenti in merito all'oggetto del ricorso.

Art. 72.

(Decisione)

Terminata la discussione, la Corte delibera in Camera di Consiglio e pronuncia con sentenza la decisione.

Quando la Corte ritiene inammissibile o improcedibile il ricorso, decide in via preliminare senza entrare nel merito della controversia.

Quando la Corte accoglie il ricorso per motivi di competenza, annulla il provvedimento e rimette la questione all'Autorità competente.

Quando la Corte accoglie il ricorso per altri motivi, annulla il provvedimento, e l'Autorità amministrativa è tenuta a conformarsi ai principi affermati dalla Corte.

Art. 73.

(Comunicazione della decisione ed avviso alle parti del deposito)

Il Cancelliere della Corte comunica per intero copia della sentenza all'Autorità che ha emanato il provvedimento impugnato.

Dà notizia alle altre parti dell'avvenuto deposito mediante avviso debitamente notificato.

Art. 74.

(Rinuncia)

Le parti possono rinunciare al ricorso con le modalità indicate nell'art. 17.

CAPO VI

DEI RICORSI IN MATERIA DI CONTI, RESPONSABILITÀ PER DANNI, PENSIONI E MATERIE ANALOGHE

Art. 75.

(Ricorso del P.M. in materia di conti)

Qualora l'Ufficio del Magistrato ai Conti ritenga di non potere accordare il visto di discarico del conto presentato da chi ha avuto maneggio di denaro o di valori pubblici, trasmette gli atti al Pubblico Ministero perchè venga promosso il prescritto giudizio davanti la Sezione speciale della Corte di Giustizia.

Art. 76.

(Giudizio sul conto ad istanza del contabile)

Chi ha interesse ad ottenere la dichiarazione di discarico del conto, che l'Amministrazione tarda ad esaminare nonostante due volte sollecitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, può adire la Sezione speciale della Corte di Giustizia per il relativo giudizio, decorsi sessanta giorni dalla notificazione di atto di diffida all'Amministrazione stessa.

Art. 77.

(Decorrenza del termine per proporre ricorso)

Il termine per proporre alla Sezione speciale della Corte di Giustizia il ricorso previsto dall'art. 13 lett. b), c) dell'ordinamento giudiziario decorre:

a) dalla data di notificazione del provvedimento dell'Amministrazione, che dichiara la responsabilità per danni cagionati all'Amministrazione da pubblici dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, chiunque sia il ricorrente;

b) dalla data di notificazione del provvedimento che nega od accorda la pensione o il trattamento di quiescenza in genere, se ricorrente è il privato, oppure dalla data di registrazione del provvedimento, se ricorrente è il Pubblico Ministero.

Art. 78.

(Sottoscrizione e contenuto del ricorso)

Il ricorso — a pena di inammissibilità — è rispettivamente sotto-

scritto dal Pubblico Ministero o da un Avvocato o Procuratore iscritto all'Albo, e deve contenere l'indicazione delle parti, dei fatti della causa e dei motivi di diritto sui quali si fonda.

Art. 79.

(Deposito del ricorso)

Il ricorso — a pena di improcedibilità — deve essere depositato nella Cancelleria della Corte di Giustizia entro il termine di quindici giorni dalla notificazione di esso alle parti contro le quali è proposto. Se le parti sono diverse, si tiene conto dell'ultima notificazione.

Art. 80.

(Difese)

La parte contro cui il ricorso è proposto può, sino a venti giorni prima dell'udienza, presentare memorie e documenti in opposizione agli addebiti dedotti dal ricorrente.

Art. 81.

(Udienza)

Il Presidente della Sezione speciale della Corte di Giustizia fissa l'udienza di discussione, di cui il Cancelliere dà avviso alle parti almeno venti giorni prima.

Le parti stesse debbono depositare in Cancelleria le proprie conclusioni scritte almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 82.

(Discussione)

All'udienza il relatore riferisce sul ricorso; gli Avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero svolgono oralmente le loro conclusioni.

Art. 83.

(Integrazione del giudizio)

La Corte può ordinare l'integrazione del giudizio nei confronti delle persone che per l'attività svolta e per la loro qualità di fideiussori e di prestatori di cauzione possono essere condannati insieme con il responsabile della resa del conto o del danno arrecato all'Amministrazione.

Art. 84.

(Decisione)

La Corte pronuncia sentenza con la quale, se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'Amministrazione, dichiara il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra.

della cauzione o della ritenuta cautelativa sullo stipendio e la cancellazione dell'ipoteca.

Nel caso opposto liquida il debito dell'agente e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento o l'alienazione della cauzione comunque prestata, anche da terzi, purchè citati ed intervenuti in giudizio.

Se l'alienazione della cauzione non è autorizzata con la decisione sul conto, il Pubblico Ministero inizia giudizio nei confronti degli interessati.

Negli altri casi la Sezione speciale della Corte rigetta il ricorso o riforma la decisione impugnata.

Condanna in ogni caso la parte soccombente alle spese di giudizio, salvo che sussistano gravi motivi per dichiararne in tutto o in parte la compensazione.

Art. 85.

(Esecuzione delle decisioni)

Il Cancelliere della Corte dà comunicazione alle parti del deposito della sentenza e ne trasmette copia in forma esecutiva all'Amministrazione perchè ne curi la notificazione all'interessato.

Art. 86.

(Della revocazione)

Le decisioni della Corte possono essere impugunate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal Pubblico Ministero, quando:

- a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo;
- b) dell'esame di altri conti o in altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;
- c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;
- d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti dichiarati falsi con sentenza irrevocabile.

Il termine per proporre il ricorso è di tre anni dalla decisione impugnata. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), qualora il riconoscimento della omissione o doppio impiego, o la scoperta dei nuovi documenti si verifichi dopo il decorso del triennio, il termine per proporre il ricorso è di trenta giorni dal riconoscimento, dalla scoperta o dalla notizia di cui sopra.

Nei giudizi di conto, la revocazione può avere luogo anche d'ufficio. In tal caso il giudizio è preceduto da decreto in Camera di Consiglio sull'ammissibilità, sentito il Pubblico Ministero.

La revocazione non ha effetto che per la parte della decisione dichiarata erronea.

Il ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione delle decisioni della Sezione speciale, la quale può accordarla ove sussistano gravi motivi.

DECRETO n. 30 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'ordinamento giudiziario approvato con ordinanza n. 5 rep. in data 2 febbraio 1956;

RITENUTA l'opportunità di emanare norme regolamentari relative al processo di esecuzione;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Su proposta del Direttore per la Legislazione ed AA. GG.

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento del processo di esecuzione, composto di n. 106 articoli.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 60° giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 24 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - foglio n. 38.

Mogadiscio, li 23 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

REGOLAMENTO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

TITOLO I

DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO

Art. 1.

(Titolo esecutivo)

L'esecuzione forzata può aver luogo solo in forza di un titolo esecutivo e per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze e gli altri provvedimenti del Giudice ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- 2) i verbali di conciliazione giudiziale e gli altri verbali di conciliazione ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

- 3) le cambiali nonchè gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- 4) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.

Art. 2.

(Attestazione di efficacia esecutiva)

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, i verbali di conciliazione e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti da parte del Cancelliere o notaio o altro ufficiale della seguente formula:

« Il presente titolo ha efficacia esecutiva ».

La firma dell'attestante deve essere convalidata dall'apposizione del sigillo della Cancelleria, del notaio o del pubblico ufficiale.

L'attestazione di cui al primo comma può rilasciarsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è stata rilasciata.

Del rilascio dell'attestazione il Cancelliere, notaio o pubblico ufficiale deve prender nota sull'originale dell'atto.

Art. 3.

(Altre attestazioni di efficacia esecutiva)

Non può rilasciarsi, senza giusto motivo, più di una attestazione di efficacia esecutiva alla stessa parte.

Le ulteriori attestazioni sono chieste dalla parte interessata, nei casi in cui ai n. 1 e 2 dell'art. 1, al capo dell'Ufficio che ha pronunciato il provvedimento o sottoscritto il verbale di conciliazione, e nei casi di cui al n. 4 dello stesso articolo al Giudice regionale nella cui circoscrizione l'atto è stato formato.

Sull'istanza si provvede con decreto.

Il Cancelliere, notaio od altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato — con decreto del capo dell'Ufficio o del Giudice regionale competente a norma del secondo comma — ad una pena pecuniaria non superiore a sommi 50.

Il decreto di condanna costituisce titolo esecutivo.

Art. 4.

(Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi)

Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia esecutiva contro i suoi eredi dal momento in cui è loro notificato dal creditore.

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 5.

(Precetto)

Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del precetto al debitore o ai suoi eredi personalmente, salvo il caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Tuttavia, se vi è pericolo nel ritardo, il Giudice può autorizzare, col decreto di cui all'art. 13, l'esecuzione immediata senza notifica del precetto.

Il precetto non è comunque necessario quando l'esecuzione forzata venga iniziata direttamente contro il debitore entro un anno dalla data del verbale di conciliazione, della sentenza e degli altri provvedimenti indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 1, o dalla data di scadenza del termine per l'adempimento delle obbligazioni di cui ai n. 3 e 4 dello stesso articolo.

Art. 6.

(Forma del precetto)

Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di giorni dieci, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà all'esecuzione forzata.

Il precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti e del loro domicilio, degli estremi del titolo esecutivo, dell'ammontare della somma di cui si chiede il pagamento, e della data di avvenuta attestazione di efficacia esecutiva da parte del Cancelliere, del notaio od altro pubblico ufficiale competente.

Se si tratta di cambiale o di altro titolo di credito di cui al n. 3 dell'art. 1, il precetto deve contenere la trascrizione integrale del titolo stesso, con la certificazione dell'Ufficiale giudiziario che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

Il precetto deve contenere, inoltre, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel luogo ove ha sede il Giudice competente per l'esecuzione. In mancanza di tale indicazione, le eventuali notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del Giudice stesso.

Il precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo procuratore.

Art. 7.

(Cessazione dell'efficacia del precetto)

Il precetto diventa inefficace se, nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione, non è iniziata l'esecuzione.

Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 102.

Art. 8.

(Termine ad adempiere)

Salvo i casi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 5, non si può iniziare l'esecuzione forzata se non sia decorso il termine indicato nel precetto.

TITOLO II

DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Capo I

Dell'espropriazione forzata in generale

Art. 9.

(Direzioe del processo)

L'espropriazione forzata è diretta dal Giudice regionale del luogo in cui si trovano i beni da espropriare ovvero, in caso di espropriazione di crediti, risiede il terzo debitore.

Art. 10.

(Audizione degli interessati)

Quando la legge richiede o il Giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il Giudice stesso fissa con decreto l'udienza nella quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

Il decreto è comunicato alle parti dal Cancelliere.

Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il Giudice fissa una nuova udienza della quale il Cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa.

Art. 11.

(Forma delle domande e delle istanze)

Le domande e le istanze, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte al Giudice oralmente quando avvengono all'udienza, o con ricorso da depositarsi in Cancelleria negli altri casi.

Art. 12.

(Forma dei provvedimenti del Giudice)

Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del Giudice sono dati con ordinanza, che può essere dal Giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.

Per le ordinanze del Giudice si osservano le disposizioni degli articoli 176, 177, 179 e 186 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Art. 13.

(Inizio dell'espropriazione)

Salva l'ipotesi prevista nell'art. 35 secondo comma, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento.

L'autorizzazione al pignoramento è richiesta dal creditore al Giudice mediante ricorso depositato nella Cancelleria insieme al titolo esecutivo e all'eventuale precetto.

Nel caso in cui sia stato notificato il precetto, il ricorso non può essere presentato se non decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 6.

Il Giudice, accertata la validità formale del titolo e dell'eventuale precetto, autorizza con decreto il pignoramento.

Art. 14.

(Fascicolo dell'espropriazione)

Il Cancelliere, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione a pignoramento, forma per ogni procedimento di espropriazione un fascicolo nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal Giudice, dal Cancelliere e dall'Ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

Art. 15.

(Forma del pignoramento)

Il pignoramento consiste in una ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano alla espropriazione ed i frutti di essi.

Art. 16.

(Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario)

Il debitore può evitare il pignoramento versando all'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di versarli al creditore, sia pure con la riserva di ripetere la somma versata qualora non dovuta.

Art. 17.

(Conversione del pignoramento)

In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere al Giudice di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

Il Giudice determina con ordinanza, sentite le parti, la somma da sostituire al bene pignorato: e dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento, e che la somma versata dal debitore vi sia sottoposta in loro sostituzione.

Art. 18.

(Riduzione del pignoramento)

Quando il valore dei beni pignorati sia superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il Giudice, su istanza del debitore od anche d'ufficio, sentiti il creditore pignorante ed i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.

Art. 19.

(Avviso ai creditori iscritti)

Il creditore pignorante deve, entro cinque giorni dall'avvenuto pignoramento, notificare ai creditori che sui beni pignorati vantino un diritto di prelazione risultante da pubblici registri un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.

Qualora risulti che sui beni sottoposti al pignoramento sia stato precedentemente eseguito un sequestro conservativo, l'avviso di cui al comma precedente deve essere notificato anche al sequestrante.

L'originale dell'avviso deve essere depositato nella Cancelleria del Giudice entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione. In mancanza della prova di tale notificazione, il Giudice non può provvedere alla vendita.

Art. 20.

(Intervento dei creditori)

Possano intervenire nell'esecuzione, oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, anche gli altri creditori, ancorchè non privilegiati.

L'intervento si fa con ricorso al Giudice, contenente l'indicazione del credito, del titolo di esso e la dichiarazione di residenza e la elezione di domicilio nel luogo in cui il Giudice ha sede.

Al ricorso debbono essere allegati i titoli comprovanti il credito.

Art. 21.

(Effetti dell'intervento)

L'intervento dà diritto a partecipare all'espropriazione o alla distribuzione della somma ricavata e, qualora l'interventore sia munito di titolo esecutivo, dà anche diritto a sostituirsi nell'espropriazione al creditore pignorante nel caso in cui questi si renda inattivo.

Art. 22.

(Cumulo dei mezzi di espropriazione)

Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma il debitore può chiedere al Giudice, il quale decide con ordinanza non impugnabile, che sia determinato il mezzo di espropriazione.

Capo II

Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore

Art. 23.

(Autorizzazione al pignoramento)

Il creditore che vuole procedere ad espropriazione mobiliare, deve indicare anche sommariamente, nel ricorso di cui all'art. 13, quali beni di proprietà del debitore intende siano sottoposti al pignoramento e la località ove essi si trovano.

Il Giudice, nell'autorizzare il pignoramento ai sensi dell'art. 13, manda per l'esecuzione all'Ufficiale giudiziario addetto al suo Ufficio, oppure ad un Ufficiale di polizia giudiziaria se la località ove deve aver luogo l'esecuzione è diversa dalla sede dell'Ufficio.

Copia del decreto è consegnata a tal fine dal Cancelliere all'Ufficiale giudiziario che dovrà procedere.

Art. 24.

(Ricerca delle cose da pignorare)

L'Ufficiale giudiziario, munito della copia del decreto di cui all'articolo precedente, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.

Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Può infine ricercare le cose da pignorare che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.

Quando sorgono difficoltà, l'Ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.

Il creditore pignorante ha facoltà di assistere al pignoramento.

Art. 25.

(Cose mobili assolutamente impignorabili)

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

- 1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
- 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, gli utensili di

casa e di cucina, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi;

3) i commestibili ed i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle persone indicate nel numero precedente;

4) gli strumenti, gli oggetti ed i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, i libri, i registri ed in genere gli scritti di famiglia, salvo che formino parte di una collezione.

Art. 26.

(Cose mobili relativamente pignorabili)

Le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio o la coltivazione del medesimo possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il Giudice, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

Art. 27.

(Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo)

I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

Art. 28.

(Scelta delle cose da pignorare)

Il pignoramento, quando non v'è pregiudizio per il creditore, deve essere preferibilmente eseguito sulle cose indicate dal debitore.

In ogni caso l'Ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e quelle cose che ritiene di più sicura realizzazione.

Art. 29.

(Forma del pignoramento)

L'Ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 15, descrive le cose pignorate determinandone approssimativamente il valore, e fa relazione delle disposizioni date per la custodia e la conservazione delle cose pignorate, a norma dell'articolo seguente.

Se il debitore non è presente, l'ingiunzione è rivolta ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore degli anni quattordici e non palesemente incapace, alla quale viene consegnato un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore.

In mancanza di tali persone, l'Ufficiale giudiziario affigge tale avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il processo verbale, colla copia del decreto recante l'autorizzazione al pignoramento, deve essere depositato dall'Ufficiale giudiziario precedente nella Cancelleria del Giudice entro cinque giorni dal compimento delle operazioni.

Art. 30.

(Custodia e conservazione dei mobili pignorati)

L'Ufficiale giudiziario deve consegnare al Cancelliere il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento.

Per la conservazione delle altre cose l'Ufficiale giudiziario provvede, trasportandole in un luogo di pubblico deposito oppure affidandole ad un custode, che può essere anche una delle parti, qualora non sia possibile affidare la custodia a persona diversa e la controparte presente non si opponga.

Il custode assume l'obbligo di conservare i mobili pignorati a disposizione della giustizia e non può usarne senza autorizzazione del Giudice.

Art. 31.

(Tempo del pignoramento)

Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni dichiarati festivi per legge, nè prima delle ore 6 e dopo le ore 18, salvo che ne sia data autorizzazione dal Giudice.

Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.

Art. 32.

(Richiesta di pignoramento successivo)

Qualora il ricorso di cui all'art. 13 sia diretto contro persona che risulti aver subito altro pignoramento tuttora efficace, il Giudice limita la sua autorizzazione ai residui beni del debitore, se sono stati indicati.

In caso negativo, la richiesta viene allegata al fascicolo formato in base al primo pignoramento ed ha gli effetti di un intervento rispetto ai beni colpiti da tale pignoramento.

Il creditore può chiedere che il Giudice autorizzi l'Ufficiale giudiziario a compiere una ricognizione, al fine di reperire e pignorare altri beni del debitore non colpiti dal precedente pignoramento.

Art. 33.

(Provvedimenti per la vendita)

Decorsi dieci giorni dal deposito del verbale di pignoramento, il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del creditore pignorante, del debitore, dei creditori intervenuti e degli altri eventuali interessati.

Il Cancelliere dà notizia della fissazione dell'udienza alle parti mediante biglietto di cancelleria e mediante affissione dell'avviso all'albo dell'Ufficio giudiziario.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e possono proporre, a pena di decadenza, le eventuali opposizioni agli atti esecutivi, ivi comprese quelle relative alla pignorabilità dei beni e alla regolarità formale del titolo e dell'eventuale precetto.

Il Giudice decide sulle opposizioni con ordinanza non impugnabile e dispone la vendita all'incanto, stabilendone il giorno, l'ora, la località ed il prezzo base, e nominando la persona che dovrà procedervi.

Art. 34.

(Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili)

La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.

Delle cose indicate nell'art. 26 il Giudice può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.

Art. 35.

(Vendita del pegno)

Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno si seguono le norme del presente regolamento; ma l'espropriazione deve essere sempre preceduta dalla notifica del precetto.

La vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta dal pignoramento; in tal caso il creditore deve presentare al Giudice istanza di vendita entro il termine di efficacia del precetto.

Art. 36.

(Pubblicità dell'ordinanza di vendita)

L'ordinanza di vendita deve essere affissa per estratto, a cura del Cancelliere, dieci giorni prima del giorno fissato, all'albo dell'ufficio del Giudice, all'albo del Distretto e nel pubblico mercato della località ove dovrà aver luogo la vendita.

Il Giudice può ordinare, se crede, altre forme di pubblicità.

Art. 37.

(Modalità della vendita)

L'incaricato della vendita deve anzitutto fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendere, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.

Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti separati, secondo la convenienza, sulla base del prezzo fissato dal Giudice.

L'aggiudicatario è tenuto a pagare immediatamente il prezzo offerto e l'importo della spesa di registrazione del verbale; in mancanza, la sua offerta è considerata nulla e resta valida la precedente maggiore offerta.

Delle operazioni compiute l'incaricato della vendita redige verbale che deve essere immediatamente depositato nella Cancelleria del Giudice insieme con la somma ricavata dalla vendita e con quella necessaria per la registrazione del verbale.

Il Cancelliere cura la registrazione del verbale.

Art. 38.

(Nuovo incanto)

Quando una cosa messa all'incanto rimane invenduta, il Cancelliere ne dà notizia al Giudice, il quale, sentite ove occorra le parti, fissa un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

Art. 39.

(Distribuzione della somma ricavata)

Avvenuto il deposito del verbale di vendita e della somma ricavata, il Giudice fissa con decreto l'udienza per procedere alla distribuzione della somma stessa. Almeno quindici giorni prima di tale udienza, il Cancelliere ne dà comunicazione al creditore istante, al debitore escusso ed alle altre parti intervenute e fa affiggere all'albo dell'ufficio giudiziario ed a quello del Distretto ove ha avuto luogo la vendita, un avviso con cui dà notizia della vendita stessa ed invita tutti coloro che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili verso il debitore escusso a presentarsi davanti al Giudice nell'udienza fissata.

In tale udienza il Giudice, se vi è un solo creditore istante, senza intervento di altri creditori, dispone a favore del medesimo il pagamento di quanto gli spetta; in caso diverso, la somma ricavata è distribuita dal Giudice tra i creditori intervenuti, avuto riguardo alle eventuali cause legittime di prelazione.

Se, dopo soddisfatti tutti i creditori e le spese dell'esecuzione, residua alcuna somma, il Giudice ne dispone la consegna al debitore escusso.

Nel caso che sorgano controversie tra le parti circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di pre-

lazione, il Giudice procede all'istruzione e decisione della causa relativa nelle forme ordinarie del giudizio di cognizione.

Il Giudice può procedere alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa, salvo che non ritenga opportuno sospendere totalmente la distribuzione sino alla risoluzione delle controversie.

Capo II

Dell'espropriazione presso terzi

Art. 40.

(Forma del pignoramento)

Il creditore che intende sottoporre a pignoramento crediti del debitore verso terzi o cose del debitore che sono in possesso di terzi deve indicare, nel ricorso di cui all'art. 13, le cose e le somme su cui intende procedere.

Il Giudice, nell'autorizzare con decreto il pignoramento presso il terzo delle cose e delle somme indicate dal ricorrente, intima al terzo di non disporre delle medesime senza suo ordine. Con lo stesso decreto ordina la comparizione del creditore istante, del debitore e del terzo davanti a sè, affinchè il terzo faccia la dichiarazione di cui all'art. 44 in contraddittorio con le altre parti.

Copia del ricorso e del decreto è notificata, a cura del Cancelliere, al debitore ed al terzo, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nello stesso termine il Cancelliere dà comunicazione del decreto al creditore istante.

Art. 41.

(Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato)

Se il credito pignorato è garantito da pegno, chi detiene la cosa data in pegno è tenuto a non eseguirne la riconsegna senza ordine del Giudice.

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento, deve essere annotato, a cura del creditore istante, nei libri fondiari.

Art. 42.

(Crediti impignorabili)

Non possono essere pignorati crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del Giudice e per la parte da lui determinata nel decreto autorizzativo.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazioni, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, e gli stipendi, salari e retribuzioni, nonchè le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione

e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dall'Amministrazione pubblica o da qualsiasi altro ente o istituto sottoposto a tutela od anche a soia vigilanza dell'Amministrazione pubblica, sono soggetti a pignoramento nei seguenti limiti:

1) fino alla concorrenza di un terzo, valutato al netto di ritenute, se si procede per causa di alimenti;

2) fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute, se si procede per debiti verso l'Amministrazione pubblica e verso altri enti, aziende o privati da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro;

3) fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute, se si procede per tributi dovuti allo Stato o alle Amministrazioni municipali, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2 e 3, non può colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e quando concorrano anche le cause di cui al n. 1, non può colpire una quota maggiore della metà.

Art. 43.

(Obblighi del terzo)

Dal giorno in cui gli è stato notificato l'atto di cui all'art. 40, il terzo è soggetto, relativamente alle cose ed alle somme da lui dovute agli obblighi che la legge impone al custode.

Art. 44.

(Dichiarazione del terzo)

Con dichiarazione all'udienza, il terzo — personalmente o a mezzo di procuratore speciale — deve specificare di quali somme è debitore o di quali cose si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Se si tratta di somme dovute dalle persone ed enti indicati nel terzo comma dell'art. 42, colui che rende la dichiarazione deve anche specificare l'importo, valutato al netto di ritenute, delle somme che il dipendente percepisce continuativamente in relazione al rapporto di impiego o di lavoro, a titolo di stipendio, salario, retribuzione o pensione.

Il terzo deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui. In tal caso il Giudice ordina la comparizione davanti a sé anche del sequestrante.

Art. 45.

(Mancata dichiarazione del terzo)

Se il terzo non comparisce all'udienza stabilita, il Giudice ne rinvia la comparizione ad altra udienza, di cui il Cancelliere dà comunicazione alle parti mediante biglietto di cancelleria.

Se il terzo non comparisce nemmeno a questa udienza o compa-

rendo rifiuta di rendere la dichiarazione, il Giudice può ritenere il silenzio come dichiarazione affermativa, e prendere con ordinanza non impugnabile i provvedimenti di cui agli articoli 49 e 50.

Art. 46.

(Contestata dichiarazione del terzo)

Se intorno alla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni, il Giudice sospende con ordinanza il processo esecutivo e provvede all'istruzione e decisione della causa relativa alla contestazione nelle forme ordinarie del processo di cognizione.

Se in tale sede viene accertata l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, il Giudice fissa con ordinanza l'udienza di comparizione delle parti per proseguire l'esecuzione.

Art. 47.

(Richiesta di successivo pignoramento)

Nel caso in cui il terzo risulti aver subito altro pignoramento riguardante lo stesso debitore e che sia tuttora efficace, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32.

Art. 48.

(Intervento)

L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli art. 20 e 21.

L'intervento deve aver luogo non oltre l'udienza fissata per la dichiarazione del terzo.

Art. 49.

(Vendita di cose dovute dal terzo)

Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il Giudice provvede per la vendita in conformità degli art. 33 e seguenti.

Art. 50.

(Assegnazione di crediti)

Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, oppure di somme che si maturano periodicamente derivando dai rapporti di cui al terzo comma dell'art. 34, il Giudice le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori, sino alla concorrenza dei loro crediti.

Nei casi indicati nel terzo comma dell'art. 34, il terzo deve dare immediatamente comunicazione al Giudice dell'eventuale cessazione od interruzione del rapporto d'impiego o di lavoro o di qualunque altra causa determinante la cessazione o l'interruzione dei pagamenti in favore del debitore.

Art. 51.

(Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato)

Se il credito assegnato è garantito da pegno, il Giudice dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario.

Se il credito assegnato è garantito da ipoteca, il Giudice ordina che il provvedimento di assegnazione sia annotato nei libri fondiari a cura del creditore istante.

Capo IV

Dell'espropriazione immobiliare

Art. 52.

(Forma del pignoramento)

Nel caso in cui il creditore intenda far pignorare beni immobili di proprietà del debitore, deve, nel ricorso di cui all'art. 13, indicare esattamente gli immobili stessi, specificando la loro natura, la località ove si trovano, il numero del registro fondiario, se iscritti, e tre almeno dei loro confini.

Al ricorso debbono essere uniti, oltre al titolo esecutivo, l'eventuale precetto ed il certificato delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sui beni da pignorare.

Nel decreto che autorizza il pignoramento, il Giudice fa al debitore l'ingiunzione prevista dall'art. 15.

Il pignoramento avviene mediante notifica, a cura del Cancelliere, del ricorso e decreto al debitore. Appena avvenuta la notifica, l'ufficiale giudiziario deve depositare in Cancelleria l'originale dell'atto.

Art. 53.

(Trascrizione del pignoramento)

Entro cinque giorni dall'avvenuto deposito del ricorso e decreto notificato ai sensi dell'articolo precedente, il Cancelliere deve provvedere alla trascrizione di tale atto, presentando copia autentica del medesimo, insieme con le relative note, al competente ufficio dei libri fondiari.

Art. 54.

(Limitazione dell'espropriazione)

Se un creditore ipotecario estende il pignoramento ad immobili non ipotecati a suo favore, il Giudice può applicare il disposto dell'art. 18, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.

Art. 55.

(Custodia dei beni pignorati)

Con la notifica dell'atto di cui all'art. 52, il debitore è costituito custode degli immobili pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze ed i frutti, senza diritto a compenso.

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il Giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dal debitore.

In questo caso spetta al custode un compenso che viene stabilito con decreto del Giudice.

Art. 56.

(Modo della custodia)

Il debitore ed il terzo nominato custode debbono rendere il conto della loro gestione a norma dell'art. 73.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal Giudice.

Con l'autorizzazione del Giudice il debitore può continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui ed alla sua famiglia.

Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il Giudice può anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto necessario, e ciò fino al momento dell'aggiudicazione.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono date dal Giudice, sentite le parti e gli altri interessati.

Art. 57.

(Richiesta di pignoramento successivo)

Nel caso di richiesta di successivo pignoramento immobiliare si applicano le norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 32.

Art. 58.

(Condizioni e tempo dell'intervento)

Possono intervenire, a norma dell'art. 20, tutti coloro che nei confronti del creditore hanno un credito, anche se sottoposto a termine e condizione.

L'intervento non ha effetto se avviene dopo l'udienza prevista dall'art. 75.

Art. 59.

(Provvedimento per la fissazione della vendita)

Decorsi dieci giorni dal pignoramento, il Giudice, fissa con decreto l'udienza per la comparizione del creditore pignorante, del debitore, dei creditori intervenuti e degli altri interessati.

Il Cancelliere dà notizia della fissazione dell'udienza alle parti mediante biglietto di cancelleria e cura l'affissione del relativo avviso all'albo dell'ufficio giudiziario e la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Il Giudice può ordinare, se crede, altre forme di pubblicità.

Art. 60.

(Udienza di autorizzazione della vendita)

All'udienza fissata le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le eventuali opposizioni agli atti esecutivi, ivi comprese quelle relative alla pignorabilità dei beni ed alla regolarità formale del titolo e dell'eventuale precetto.

Il prezzo base della vendita e l'eventuale divisione in lotti dei beni da vendere sono determinati sull'accordo delle parti o, in mancanza, del Giudice, il quale può anche nominare, a tale scopo, un esperto.

Il Giudice decide sulle opposizioni di cui al primo comma con ordinanza non impugnabile e dispone la vendita dell'immobile all'incanto a norma degli articoli seguenti.

Art. 61.

(Contenuto del provvedimento che dispone la vendita)

Il Giudice, sentito quanto occorra un esperto, stabilisce:

- 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
- 2) il prezzo base dell'incanto;
- 3) il giorno e l'ora dell'incanto;
- 4) l'ammontare della cauzione, in misura non inferiore a un decimo del prezzo base, e quello approssimativo delle spese di vendita;
- 5) il termine entro il quale i relativi depositi debbono essere effettuati;
- 6) la misura minima degli aumenti da apportarsi alle offerte;
- 7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dovrà essere depositato, e le modalità del deposito;
- 8) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria.

L'ordinanza deve, a cura del Cancelliere, essere notificata ai creditori iscritti non comparsi, ed essere pubblicata secondo le forme di cui all'art. 59.

Art. 62.

(Delega a compiere la vendita)

Se una parte dei pignorati è situata nella circoscrizione di altro Giudice regionale, l'ordinanza che dispone la vendita il Giudice può stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al Giudice regionale del luogo ov'è situata.

In tale caso copia dell'ordinanza è trasmessa dal Cancelliere al Giudice regionale delegato per procedere alla vendita.

Art. 63.

(Persone ammesse agli incanti)

Ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte agli incanti, purchè abbia prestato la cauzione e depositato l'ammontare approssimativo delle spese di vendita a norma dell'ordinanza di cui all'art. 61.

Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e il deposito per le spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto.

Art. 64.

(Modalità dell'incanto)

L'incanto ha luogo dinanzi al Giudice nella sala delle udienze pubbliche.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

Subito dopo ciascuna offerta il Giudice fa successivamente, a distanza di un minuto l'uno dall'altro, tre inviti ai partecipanti all'incanto ad aumentare l'offerta stessa. Quando è trascorso un minuto dall'ultimo invito senza che sia fatta una maggiore offerta, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

Ogni offerente cessa di essere obbligato per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.

Art. 65.

*(Dichiarazione di residenza
o elezione di domicilio dell'aggiudicatario)*

L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il Giudice che ha proceduto alla vendita.

In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte in Cancelleria.

Art. 66.

(Offerte dopo l'incanto)

Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera del venti per cento quello raggiunto nell'incanto.

L'offerente deve presentare nella Cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, deve prestare cauzione in misura non inferiore ad un decimo del prezzo offerto e depositare l'ammontare approssimativo delle ulteriori spese di vendita, che viene determinato dal Cancelliere.

Si applica, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio di cui all'art. 64, la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 67.

(Nuovo incanto)

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte in aumento di cui all'articolo precedente, il Giudice fissa con decreto l'udienza in cui dovrà aver luogo il nuovo incanto che si aprirà sul prezzo base risultante dalla migliore offerta.

Il Cancelliere dà al decreto pubblicità nelle forme previste dall'art. 59.

L'incanto si svolge nelle forme previste dall'art. 64, e l'aggiudicazione al migliore offerente è definitiva.

Art. 68.

(Versamento del prezzo)

L'aggiudicatario deve versare il prezzo, al netto della cauzione già versata, nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'art. 61.

Se l'immobile è stato aggiudicato ad un creditore ipotecario, o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il Giudice può limitare con decreto il versamento alla parte residua del prezzo.

Art. 69.

(Trasferimento del bene espropriato)

Avvenuto il versamento del prezzo, il Giudice pronuncia decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, ed ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Il decreto contiene altresì la ingiunzione al debitore e al custode di rilasciare l'immobile venduto.

Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita nei libri fondiari, e titolo esecutivo per il rilascio.

Art. 70.

(Inadempienza dell'aggiudicatario)

Se il prezzo non viene versato nel termine e modo stabiliti, il Giudice dichiara con decreto la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione da questi versata a titolo di multa e fissa una nuova udienza per l'audizione delle parti a norma dell'art. 59.

Il Cancelliere, oltre a comunicare il decreto all'aggiudicatario, ne dà pubblico avviso secondo le forme previste dall'art. 59.

Per il nuovo incanto si procede a norma dell'art. 60 e seguenti.

Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, il Giudice, sentite le parti interessate, condanna con decreto l'aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza.

Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori che non trovassero utile collocazione nella distribuzione della somma ricavata o, in loro mancanza, del debitore escusso.

Art. 71.

(Provvedimenti nel caso di incanto negativo)

Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il Giudice dispone con decreto l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti.

All'udienza fissata, dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli art. 72 e seguenti, oppure ordina che si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso il Giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente.

Art. 72.

(Nomina dell'amministratore giudiziario)

L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata ad uno o più creditori, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono. Alla scadenza del termine, deve essere proceduto a nuovo incanto.

Su richiesta di tutte le parti, il Giudice può concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.

L'amministrazione può cessare prima del termine indicato nel primo comma se il creditore pignorante o altro dei creditori chiede che si proceda a nuovo incanto.

Art. 73.

(Rendiconio)

L'amministratore ha gli obblighi del custode e, salvo che non vi rinunci, ha diritto ad un compenso che è liquidato dal Giudice con decreto.

Alla fine di ogni trimestre, se il Giudice non crede di fissare altro termine, l'amministratore deve presentare in Cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal Giudice.

Al termine della gestione deve presentare il rendiconto finale.

I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal Giudice. A tale scopo, appena presentato il conto, il Giudice fissa l'udienza per l'audizione delle parti in merito al conto presentato e per la risoluzione delle contestazioni che possono sorgere in merito ad esso.

I provvedimenti del Giudice sono dati con ordinanza non impugnabile.

Art. 74.

(Assegnazione delle rendite)

Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il Giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporre che le rendite riscosse siano assegnati ai creditori secondo le norme degli articoli 75 e seguenti.

Art. 75.

(Progetto di distribuzione della somma ricavata)

Il Giudice, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, con riguardo alle cause legittime di prelazione, e lo deposita in Cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.

Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza, debbono intercorrere almeno dieci giorni.

Art. 76.

(Mancata comparizione)

Se alcuna delle parti non comparisce all'udienza fissata a norma dell'articolo precedente e risulta od è probabile che non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il Giudice fissa una nuova udienza della quale il Cancelliere dà comunicazione alle parti non comparse.

La mancata comparizione anche alla seconda udienza importa approvazione del progetto.

Art. 77.

(Approvazione del progetto)

Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo fra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale ed il Giudice ordina il pagamento delle singole quote; altrimenti si applicano le disposizioni del penultimo ed ultimo capoverso dell'art. 39.

Capo V

Dei' espropriazione di beni indivisi

Art. 78.

(Pignoramento)

Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In tal caso, nel decreto autorizzativo di pignoramento di cui all'art. 13, il Giudice fissa un'udienza per la comparizione degli interessati per sentir dare i provvedimenti di cui all'articolo seguente, e fa divieto ai comproprietari di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giustizia.

Il Cancelliere deve notificare al debitore ed ai comproprietari copia del ricorso e decreto di cui al comma precedente almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Nello stesso termine il Cancelliere dà comunicazione del decreto al creditore istante.

Nel caso si tratti di espropriazione immobiliare debbono essere osservate le forme di pubblicità prescritte dall'art. 53.

Art. 79.

(Provvedimenti del Giudice)

All'udienza fissata il Giudice provvede alla separazione in natura della quota spettante al debitore.

Se la separazione non è possibile ordina la vendita della quota indivisa ovvero dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, e provvede all'istruzione e decisione della causa relativa nelle forme ordinarie del processo di cognizione.

In tale ultimo caso, l'esecuzione è sospesa finchè sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo tra le parti o pronunciata una sentenza passata in giudicato.

Avvenuta la divisione, la vendita dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti, conservando il pignoramento validità per i beni attribuiti come sopra.

Capo VI

Della espropriazione contro il terzo proprietario

Art. 80.

(Modo dell'espropriazione)

Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

Art. 81.

(Notificazione del precetto)

L'espropriazione deve essere sempre preceduta dal precetto, da effettuarsi anche nei confronti del terzo.

Nel precetto dev'esser fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

Art. 82.

(Disposizioni particolari)

Il pignoramento ed in generale gli atti di espropriazione si compiono anche nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'art. 63 primo comma.

TITOLO III

DELLA ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO

Art. 83.

(Precetto per consegna o rilascio)

Chi intende procedere per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve notificare all'obbligato un precetto contenente, oltre le indicazioni di cui all'art. 6, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.

Art. 84.

(Modo della consegna)

Decorso il termine indicato nel precetto, l'Ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca nel luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'art. 17; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.

Art. 85.

(Cose pignorate)

Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può aver luogo, e la parte istante deve far valere le sue ragioni mediante opposizione a norma dell'art. 95.

Art. 86.

(Modo del rilascio)

L'Ufficiale giudiziario comunica, almeno tre giorni prima, alla parte che è tenuta a rilasciare l'immobile il giorno e l'ora in cui procederà.

Nel giorno e nell'ora stabiliti l'Ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, e facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui conferiti dall'art. 24, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

Art. 87.

(Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione)

Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'Ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'Ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro e al Giudice regionale competente per la eventuale sostituzione del custode.

Art. 88.

(Provvedimenti temporanei)

Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna delle parti può chiedere, anche verbalmente, al Giudice del luogo in cui si trovano le cose da consegnare o i beni da rilasciare i provvedimenti temporanei occorrenti.

Il Giudice emette i provvedimenti di cui al comma precedente con decreto.

Art. 89.

(Spese dell'esecuzione)

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

La liquidazione delle spese è fatta dal Giudice con decreto che costituisce titolo esecutivo.

TITOLO IV

DELL'ESECUZIONE FORZATA

DI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE

Art. 90.

(Provvedimento)

Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, deve chiedere, con ricorso al Giudice regionale del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto, che siano determinate le modalità dell'esecuzione.

Il Giudice provvede con ordinanza, sentita la parte obbligata, e designa l'Ufficiale giudiziario che deve procedere alla esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.

Art. 91

(Difficoltà sorte nel corso della esecuzione)

L'Ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al Giudice le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso della esecuzione. Il Giudice provvede con decreto.

Art. 92.

(Rimborso delle spese)

Al termine della esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al Giudice la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di ordine di pagamento.

Il Giudice, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.

TITOLO V

DELLE OPPOSIZIONI

Art. 93.

(Opposizione all'esecuzione)

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, tale opposizione si propone con ricorso al Giudice regionale competente a norma degli art. 9, 83 e 90.

Questo fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé. La notificazione del ricorso e del decreto è fatta a cura del Cancelliere. L'istruzione e la decisione della causa avviene nelle forme ordinarie del giudizio di cognizione.

Art. 94.

(Opposizione agli atti esecutivi)

Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo e del precetto e quelle relative alla notificazione e compimento dei singoli atti esecutivi, ivi comprese quelle che riguardano la pignorabilità dei beni, si propongono — a pena di decadenza — nella prima udienza del giudizio esecutivo successiva alla notificazione del precetto o alla notificazione o compimento dei singoli atti esecutivi.

Il Giudice provvede sulle opposizioni con ordinanza non impugnabile.

Art. 95.

(Opposizioni di terzi)

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al Giudice prima che sia disposta la vendita dei beni stessi.

Il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè; e il Cancelliere provvede alla notificazione del ricorso e del decreto.

Se all'udienza le parti non raggiungono un accordo, il Giudice provvede all'istruzione e alla decisione della causa secondo le forme ordinarie del giudizio di cognizione.

Art. 96.

(Opposizione tardiva)

Se in seguito all'opposizione il Giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.

Art. 97.

(Limiti della prova testimoniale)

Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

Art. 98.

(Opposizione della moglie del debitore)

L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.

TITOLO VI

DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO

Art. 99.

(Limiti della sospensione)

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del Giudice.

Art. 100.

(Sospensione per opposizione all'esecuzione)

Se è proposta opposizione all'esecuzione a sensi degli articoli 93 e 95, il Giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte il processo, con cauzione o senza.

Il Giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie previste nell'articolo 39.

Il provvedimento è dato con ordinanza, sentite le parti.

Nei casi urgenti, il Giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza per la comparizione delle parti. All'udienza fissata, provvede con ordinanza.

Art. 101.

(Effetti della sospensione)

Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del Giudice.

Art. 102.

(Riassunzione)

Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal Giudice, ed in ogni caso non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.

Art. 103.

(Rinuncia)

Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

Si applicano, in quanto possibile, le disposizioni dell'art. 306 C.P.C.

Art. 104.

(Inattività delle parti)

Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo riassumono o non lo proseguono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal Giudice.

L'estinzione opera di diritto, e deve essere dichiarata anche d'ufficio dal Giudice con ordinanza.

Art. 105.

(Mancata comparizione all'udienza)

Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il Giudice fissa una udienza successiva, di cui il Cancelliere dà comunicazione alle parti.

Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il Giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.

Art. 106.

(Effetti dell'estinzione del processo)

Se l'estinzione del processo si verifica prima dell'aggiudicazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione, la somma ricavata è riconsegnata al debitore.

Nel caso di espropriazione immobiliare, il Giudice, con l'ordinanza che dichiara l'estinzione, dispone che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. L'ordinanza è titolo valido per la cancellazione.

Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso davanti al Giudice.

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

DECRETO n. 31 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'ordinamento giudiziario approvato con ordinanza n. 5 rep. in data 2 febbraio 1956;

RITENUTA l'opportunità di dettare norme circa i registri che debbono essere tenuti dalle Cancellerie degli Uffici Giudiziari del Territorio e dagli Ufficiali giudiziari;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Su proposta del Direttore per la Legislazione e gli AA. GG.;

Decreta:

Art. 1.

I Cancellieri degli Uffici giudiziari del Territorio, ad eccezione del Pubblico Ministero, del Cadi e del Tribunale dei Cadi, debbono tenere i seguenti registri:

a) *nella materia civile:*

- 1) ruolo d'udienza, nel quale sono segnate le cause che vengono portate dinanzi al Giudice o alla Sezione, e riassunti le dichiarazioni delle parti ed i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto, per ogni udienza, dal Presidente o dal Giudice e dal Cancelliere;
- 2) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali, ove debbono essere iscritti, appena formati, gli atti compilati dal Cancelliere o compiuti con il suo intervento. In margine a ciascun atto deve essere riportato il numero con il quale l'atto stesso è iscritto nel registro cronologico;

- 3) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
 - 4) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone od enti ammessi alla prenotazione a debito (campione civile e fallimentare);
 - 5) registro di carico dei depositi per carta bollata e spese di cancelleria;
 - 6) registro di scarico dei depositi di cui al numero precedente;
 - 7) registro generale dei depositi giudiziari;
 - 8) registro dei mandati sui depositi di cui al numero precedente;
- b) *nella materia penale:*
- 1) registro delle sentenze, ove debbono essere iscritte, appena depositate in Cancelleria, le sentenze ed i decreti penali. In margine all'originale di ogni provvedimento deve essere riportato il numero con il quale il provvedimento stesso è iscritto nel registro;
 - 2) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
 - 3) registro delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia (campione penale);
 - 4) registro delle spese anticipate dallo Stato.

Oltre ai registri indicati nei numeri precedenti, i Cancellieri degli Uffici Giudiziari indicati nel comma primo del presente articolo debbono tenere:

1. registro protocollo della corrispondenza;
2. registro dei proventi di cancelleria.

Art. 2.

Oltre i registri indicati nell'articolo precedente, i Cancellieri dei Giudici Regionali debbono tenere i seguenti registri:

a) *nella materia civile:*

- 1) ruolo generale degli affari contenziosi civili;
- 2) rubrica alfabetica del ruolo di cui al numero precedente;
- 3) ruolo generale degli affari civili non contenziosi;
- 4) rubrica alfabetica del ruolo di cui al numero precedente;
- 5) ruolo generale delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari;
- 6) rubrica alfabetica del ruolo di cui al numero precedente;
- 7) registro dei depositi provvisori per concorrere agli incanti;
- 8) pubblico registro dei falliti;
- 9) registro delle tutele dei minori e degli interdetti e delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati;
- 10) registro delle successioni;
- 11) registro delle società e delle persone giuridiche (solo per la Cancelleria del Giudice regionale di Mogadiscio);
- 12) registro d'ordine delle richieste, trascrizioni e annotazioni delle società e delle persone giuridiche (solo per la Cancelleria del Giudice Regionale di Mogadiscio);
- 13) registro per le vidimazioni dei libri di commercio e delle legalizzazioni delle firme;

b) *nella materia penale:*

- 1) registro generale degli affari penali;

- 2) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 3) registro dell'esecuzione penale;
- 4) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 5) registro degli ordini di cattura emessi;
- 6) registro dei corpi di reato;
- 7) registro generale della Cancelleria della Corte d'Assise (solo per la Cancelleria del Giudice Regionale di Mogadiscio);
- 8) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;

Art. 3.

Oltre i registri indicati nell'art. 1, il Cancelliere del Giudice di Appello deve tenere i seguenti registri:

a) *nella materia civile:*

- 1) ruolo generale degli affari contenziosi civili (comune a quello prescritto per il Giudice Regionale);
- 2) rubrica alfabetica del ruolo di cui al numero precedente;
- 3) ruolo generale degli affari civili non contenziosi (comune a quello prescritto per il Giudice Regionale);
- 4) rubrica alfabetica del ruolo di cui al numero precedente;

b) *nella materia penale:*

- 1) registro generale degli affari penali;
- 2) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 3) registro dei corpi di reato (comune a quello prescritto per il Giudice Regionale);
- 4) registro generale della Cancelleria della Corte d'Assise d'Appello;
- 5) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente.

Art. 4.

Oltre i registri indicati nell'art. 1, il Cancelliere della Corte di Giustizia deve tenere i seguenti registri:

a) *nella materia civile:*

- 1) ruolo generale degli affari civili, amministrativi e dei conti;
- 2) rubrica alfabetica del ruolo di cui al numero precedente;

b) *nella materia penale:*

- 1) registro generale delle impugnazioni penali;
- 2) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente.

Art. 5.

Il Cancelliere del Pubblico Ministero deve tenere i seguenti registri:

- 1) registro protocollo della corrispondenza;
- 2) registro generale degli affari penali;
- 3) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 4) registro degli ordini di cattura emessi (comune a quello per il Giudice Regionale);
- 5) registro dei corpi di reato (comune a quello prescritto per il Giudice Regionale);

- 6) registro dell'esecuzione penale (comune a quello prescritto per il Giudice Regionale);
- 7) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente.

Art. 6.

Gli Ufficiali giudiziari debbono tenere i seguenti registri:

- 1) repertorio civile;
- 2) repertorio penale;
- 3) registro delle riscossioni.

Art. 7.

I Cadi debbono tenere i seguenti registri:

- 1) registro protocollo della corrispondenza;
- 2) registro delle cause civili;
- 3) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 4) registro delle cause penali;
- 5) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 6) registro atti di matrimonio;
- 7) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 8) registro atti di divorzio;
- 9) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 10) registro atti di nascita;
- 11) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 12) registro atti di morte;
- 13) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 14) registro atti notarili;
- 15) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente.

Negli uffici ove prestano servizio più Cadi, i registri di cui ai numeri 2) e 4) e le rubriche corrispondenti possono essere divisi fra i vari Cadi.

Art. 8.

I Tribunali dei Cadi debbono tenere i seguenti registri:

- 1) registro protocollo della corrispondenza;
- 2) registro degli appelli civili;
- 3) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 4) registro degli appelli penali;
- 5) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente.

Art. 9.

Tutti i registri previsti negli articoli dall' 1 al 6 debbono, prima di essere messi in uso, essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal Capo dell' Ufficio giudiziario o da altro Magistrato addetto allo stesso Ufficio, a ciò delegato; deve essere notato in tutte lettere, nell'ultimo foglio, i numeri e i mezzi fogli di cui è composto il registro.

I registri indicati negli articoli 7 e 8 sono vidimati, nello stesso modo, dal Giudice Regionale.

Art. 10.

I modelli ufficiali dei registri indicati negli articoli precedenti saranno predisposti dalla Direzione per la Legislazione e gli Affari Giudiziari.

Art. 11.

Gli Uffici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fossero in possesso di registri utilizzabili in conformità delle nuove norme potranno adoperarli sino ad esaurimento, previ gli opportuni adattamenti secondo le modificazioni introdotte del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il 60° giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 24 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anziletti

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - foglio n. 41.

Mogadiscio, li 23 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 32 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Giudiziario approvato con Ordinanza in data 2 febbraio 1956; n. 5;

RITENUTA la necessità di emanare norme per il funzionamento del Casellario giudiziale;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Su proposta del Direttore per la Legislazione ed AA. GG.;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento per il Casellario giudiziale, composto di n. 14 articoli.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 60° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 23 marzo 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - foglio n. 42.

Mogadiscio, li 23 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

REGOLAMENTO PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Art. 1.

(Casellario giudiziale)

Il Casellario giudiziale, che costituisce una Sezione del Comando Forze di Polizia della Somalia, è unico nel Territorio, ed è posto sotto l'immediata direzione e vigilanza del Pubblico Ministero.

In esso sono conservati gli estratti dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 pronunciati dagli organi giurisdizionali della Somalia, nonché dei provvedimenti pronunciati da organi giurisdizionali stranieri che abbiano avuto riconoscimento a norma di legge.

Gli estratti dei provvedimenti concernenti stranieri ed apolidi sono conservati in separato reparto dallo stesso Casellario.

Art. 2.

(Provvedimenti penali da iscriversi nel Casellario)

Nel Casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- a) le sentenze penali di condanna divenute irrevocabili e i decreti penali divenuti esecutivi;
- b) le sentenze di proscioglimento pronunciate in istruttoria o in giudizio e divenute irrevocabili;
- c) le sentenze che concedono o revocano la riabilitazione;
- d) ogni altro provvedimento relativo all'applicazione, modificazione o revoca di pene, misure di sicurezza e benefici di legge.

Non sono iscritte nel Casellario giudiziale: le sentenze e i decreti penali concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione; le sentenze di proscioglimento per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda; le sentenze di proscioglimento perchè il fatto non sussiste, perchè l'imputato non lo ha commesso o perchè il fatto non costituisce reato, quando non vi sia stata applicazione di misure di sicurezza; le sentenze di proscioglimento per mancanza o remissione di querela o per amnistia, tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove per lo stesso fatto.

Art. 3.

(Provvedimenti civili ed amministrativi da iscriversi nel Casellario)

Nel Casellario giudiziale si iscrivono inoltre per estratto:

- a) le sentenze civili passate in giudicato che pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e quelle che le revocano; i provvedimenti con i quali il Giudice civile ordina il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tali provvedimenti; le sentenze di fallimento, di omologazione del concordato, di revoca del fallimento e di riabilitazione civile;
- b) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita della cittadinanza ed all'espulsione dello straniero.

Art. 4.

(Formazione della scheda)

Gli estratti dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli sono formati su apposita scheda dal Cancelliere del Giudice che pronunciò il provvedimento divenuto irrevocabile o, in caso di impugnazione, dal Cancelliere del Giudice che pronunciò in ultimo grado.

Per ogni persona e per ogni provvedimento che la riguarda viene formata una scheda. Se sono più i reati per cui la stessa persona è stata giudicata, ne è fatta menzione sulla scheda distintamente per ciascuno di essi, secondo l'ordine seguito nel provvedimento.

Per la formazione della scheda il Cancelliere fa uso del modulo contenente le impronte digitali dell'imputato, che l'Autorità di polizia è tenuta ad allegare ad ogni rapporto di denuncia.

La scheda deve essere compilata non più tardi del decimo giorno da quello in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Della formazione della scheda è fatta menzione sull'originale del provvedimento cui la scheda si riferisce e nel registro generale degli affari penali.

Art. 5.

(Trasmissione della scheda)

Appena formata la scheda, il Cancelliere la trasmette al Casellario con una nota di accompagnamento, che gli deve essere restituita con firma di ricevimento.

Se risulta che la persona cui si riferisce la scheda non ha precedenti penali, il Cancelliere compila e trasmette un secondo esemplare della scheda stessa.

Se si tratta di cittadino straniero, il Cancelliere compila e trasmette un altro esemplare della scheda, che viene poi inviato al governo dello Stato estero cui lo straniero appartiene, secondo le convenzioni internazionali o per reciprocità.

Art. 6.

(Conservazione della scheda)

La scheda, non appena pervenuta al Casellario giudiziale, viene annotata nel registro di ricezione.

Se la scheda riguarda persona che non ha precedenti penali, la Sezione del Casellario provvede ad inserire uno degli esemplari della scheda in un fascicolo su cui sono riportate le generalità della persona, la sua formula dattiloscopica, il numero progressivo del fascicolo e gli estremi della scheda. L'altro esemplare della scheda viene conservato nell'archivio dattiloscopico. La Sezione del Casellario provvede inoltre a compilare un cartellino sul quale vengono riportate le complete generalità della persona, la sua formula dattiloscopica ed il numero di fascicolo. Detto cartellino viene conservato in apposite caselle in ordine alfabetico.

Se la scheda riguarda persona che ha precedenti penali, viene in-

serita nel fascicolo già esistente al nome della persona medesima, previa annotazione sulla copertina del fascicolo.

Art. 7.

(Eliminazione delle iscrizioni dal Casellario)

Le iscrizioni dal Casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi 80 anni dalla nascita della persona medesima.

Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative a:

- 1) sentenze di proscioglimento da delitto, trascorsi dieci anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili se pronunciate in giudizio, ovvero trascorso il termine per la prescrizione se pronunciate in istruttoria;
- 2) sentenze o decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;
- 3) sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi tre anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili.

Sono infine eliminate le iscrizioni che risultino duplicate e quelle indebitamente ad altri attribuite a causa delle false generalità dell'imputato o per errore di nome incorso negli atti del procedimento, qualora le sentenze relative alle iscrizioni stesse siano state annullate da una successiva decisione.

Il Capo della Sezione estrae ogni mese dal Casellario le schede che devono essere annullate, facendone annotazione nell'apposito registro.

Art. 8.

(Certificati rilasciati ad Autorità pubbliche)

L'Autorità giudiziaria ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona.

Eguale diritto appartiene alla pubblica Amministrazione quando il certificato penale è necessario per provvedere ad un atto funzionale in relazione alla persona cui il certificato si riferisce; ma in detto certificato non è fatta menzione delle sentenze di proscioglimento relative a persona minore non imputabile, e delle sentenze di condanna relative a minori quando sia stata dichiarata, senza essere stata in seguito revocata, la riabilitazione.

Art. 9.

(Certificati rilasciati a privati)

La persona alla quale si riferiscono le iscrizioni del Casellario ha diritto di ottenere il rilascio del relativo certificato, senza necessità di motivare la domanda.

Art. 10.

(Iscrizioni non menzionabili nei certificati penali richiesti dai privati)

Nei certificati rilasciati a richiesta dei privati, non si fa menzione:

- 1) delle decisioni di proscioglimento;
- 2) delle decisioni di condanna nei seguenti casi:
 - a) quando sia stato ordinato che della condanna non si faccia menzione, purché il beneficio non sia stato revocato;
 - b) quando la condanna sia stata seguita da assoluzione per effetto di giudizio di revisione;
 - c) quando si tratti di prima condanna a pena pecuniaria ovvero a pena detentiva, sola o congiunta con un'altra pena, non superiore a sei mesi di reclusione o ad un anno di arresto, inflitta a persona che nel momento in cui ha commesso il reato non aveva compiuto i diciotto anni, se non risulta a carico di essa alcun'altra condanna posteriore a pena detentiva;
 - d) quando sia stata dichiarata l'estinzione del reato per cui fu pronunciata condanna, oppure quando sia stata dichiarata, senza essere stata in seguito revocata, la riabilitazione;
- 3) dei provvedimenti indicati nell'articolo 3.

Art. 11.

(Richiesta e rilascio dei certificati)

La richiesta di certificati deve essere diretta alla Sezione del Casellario giudiziale. In essa dev'essere indicato il nome e cognome della persona designata, del padre e della madre, la data ed il luogo di nascita ed ogni altra indicazione atta ad identificare la persona stessa, comprese, ove occorran, le impronte digitali.

Il certificato è rilasciato dal Capo Sezione del Casellario.

Se dal Casellario non risulta alcuna annotazione, ovvero risultano iscrizioni che, per legge, non debbono essere trascritte, il Capo della Sezione dichiara nel certificato: « Nulla »; altrimenti trascrive nel certificato le decisioni che vi debbono essere annotate, per ordine di data.

Nell'annotare le iscrizioni concernenti sentenze penali di condanna, oltre alla menzione della data e dell'Autorità giudiziaria che ha emesso la decisione, devono essere indicati il titolo del reato, le pene detentive e pecuniarie inflitte, le pene accessorie, le misure di sicurezza e gli eventuali benefici di legge concessi.

Il Capo Sezione del Casellario appone nei certificati penali che rilascia la data, la propria sottoscrizione ed il timbro della Sezione, prendendo nota del rilascio nell'apposito registro.

I certificati del Casellario su richiesta di privati sono rilasciati in carta da bollo.

Nei certificati del Casellario giudiziale che devono essere sottoposti a legalizzazione, la firma del Capo Sezione del Casellario è vidimata dal Pubblico Ministero.

Art. 12.

(Controversie concernenti le iscrizioni ed i certificati)

Quando sorge controversia intorno all'esecuzione di ciò che è disposto negli articoli precedenti, o se sono chieste rettificazioni di iscrizioni o di certificati del Casellario giudiziale, provvede ad istanza dell'interessato il Pubblico Ministero. L'interessato, se intende opporsi al procedimento, ha facoltà di proporre incidente di esecuzione.

Art. 13.

(Norma transitoria)

Fino al termine dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana, restano in vigore per i cittadini italiani le norme sul Casellario giudiziale contenute nel codice di procedura penale e quelle di attuazione e regolamentari.

Art. 14.

(Norme di attuazione)

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono eliminate dal Capo Sezione del Casellario tutte le iscrizioni esistenti nel Casellario e relative a provvedimenti per i quali, secondo le norme dell'articolo 2, è esclusa l'iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.